

CITTA' DI COPERTRINO

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

ALL. B

Norme Tecniche di Attuazione
(art. 19 L.R. 56/80)
Norme Piano del Colore
e dell'Arredo Urbano

Il Sindaco

L'Assessore LL.PP.

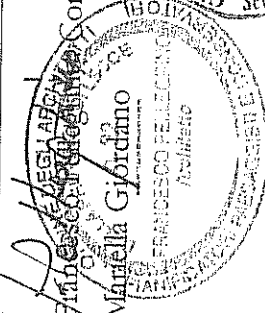
Data: Dicembre 2006

Agg.:

arch. Francesco Dimastrogiovanni Consulenza e Coordinamento

arch. Mariella Giordano

Lecce, Piazza Mazzini, 64



arch. Francesco Cartolaro : Dirigente Ufficio Tecnico Comunale

geom. Giuseppe Dimastrogiovanni

geom. Sergio Franco

Ufficio Tecnico Comunale

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

CAP.1

PIANO PARTICOLAREGGIATO -art.19 L.R.56/80

1.1 APPLICAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO

Ai sensi della legge n° 1150 del 17/8/1942 e succ.modificazioni della Legge n°10 del 28/1/77 e della legge regionale n° 56 del 31/5/80, la disciplina urbanistica edilizia del Piano Particolareggiato si applica al territorio comunale limitatamente alla parte del centro urbano perimetro alla tav.1 così come individuato dal presente strumento urbanistico.

Gli immobili che alla data di adozione del Piano Particolareggiato sono in contrasto con le disposizioni in esso contenute potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarvisi.

1.2 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO

Il Piano Particolareggiato si attua per interventi edilizi diretti.

Tali interventi verranno realizzati sulla base di progetti riferiti a ciascuna Unità Edilizia Omogenea individuata nel perimetro del P.P. e perimetrata secondo le indicazioni delle tavole n°

Essi, inoltre seguiranno le prescrizioni generali più avanti riportate, nonché quelle specifiche rispetto al tipo di intervento della singola unità.

1.3. PRESCRIZIONI GENERALI

Per tutti i progetti di intervento edilizio su unità minime comprese nel Centro Antico di COPERTINO si richiede contestualmente alla presentazione del progetto, la presente documentazione:

1.3.1. Nuove schede delle unità d'uso riferire al momento della proposta di intervento ed aggiornate in ogni loro parte dei dati contenenti le notizie sulla individuazione catastale, sulla struttura della proprietà, sulla destinazione d'uso, sullo stato di conservazione, sulla composizione socio - demografica degli abitanti ecc.

1.3.2. Rilievo delle unità in scala 1:50, completa delle piante a tutti i livelli con l'indicazione delle destinazioni di uso per vano.

1.3.3. Rilievo dei prospetti sugli assi stradali nonché su patii, cortili e giardini interni. (rapp.1:50).

1.3.4. Sezioni longitudinali e trasversali nei punti più significativi dell'unità (rapp.1:50)

1.3.5 Prospetti degli edifici prospicienti e circostanti entro un raggio di mt. 50 dai confini della unità interessata. (rapp. 1:100).

1.3.6 Eventuale rilievo del verde, con l'indicazione delle essenze; eventuale rilievo di ogni elemento esterno qualificante gli spazi aperti (muri, fontane, edicole, dislivelli, pavimentazioni,ecc nel rapp. 1:50).

1.3.7 Scheda di Rilievo -P.C.A. dell'Unità Edilizia Omogenea riferita allo stato di fatto numerata ed integrata per i p.ti a4.b2.b3.b.4 e d2

Tale scheda va compilata anche nelle richieste di autorizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

1.3.8 Documentazione fotografica dello stato di fatto, della struttura, dei particolari qualificanti lo spazio, dell'esterno, dell'interno e dell'insieme. Fotografie delle parti o porzioni dell'edificio oggetto di specifica di intervento.

1.3.9 Relazione illustrativa dei connotati storico - artistici, con descrizione di tutti gli elementi architettonici e decorativi.

1.3.10 Relazione illustrativa con l' indicazione di tutte le operazioni che si intendono eseguire a livello di restauro, consolidamento, ristrutturazione, demolizione, ricostruzione ed l'indicazione sull'uso dei materiali di finitura conformemente alle norme del Piano del Colore

1.4 NORME GENERALI

Sulla base della documentazione innanzi riportata il progetto conformemente all'art.3.2 delle N.T.A. del P.R.G. deve precisare le principali caratteristiche di intervento attenendosi alle norme relative al tipo di intervento ed alle specifiche eventualmente prescritte per l'unità ed alle norme di carattere generale che di seguito si riportano.

1.4.1 E' vietata l'alterazione dei fili stradali esistenti. E' vietata altresì l'alterazione dei profili altimetrici laddove lo stesso comporti l'eliminazione delle coperture originali voltate e/o a tetto, nonché la modifica dei prospetti architettonici congiunti e definiti.(è ammessa solo l'apertura di piccole prese di luce e d'aria che non comportino alterazioni)

1.4.2 E' vietata l'alterazione della tipologia distributiva (ad esempio lo spostamento dei corpi scala , ecc.)

1.4.3 E' vietata l'alterazione della struttura portante e di tutte le coperture a volta; è ammessa la realizzazione di piccole scale interne alle unità d'uso. In caso gravissimo di dissesti statici (la pericolosità andrà documentata con relazione scrittografica del quadro lesionativo e sulle cause del dissesto, sottoscritta dal tecnico progettista) la demolizione e la ricostruzione anche dei sistemi di copertura saranno effettuate in forme e con materiali omologhi a quelli preesistenti.

1.4.4. E' vietato l'inserimento di tutti gli impianti tecnologici (ascensori, montacarichi, ecc.) che compromettano la tipologia edilizia, le strutture verticali e gli ambienti con le coperture di tipo voltato.

1.4.5 E' vietato sui prospetti esterni il taglio e l'ampliamento di porte e finestre che alterino le attuali dimensioni, a meno degli interventi diretti al ripristino delle aperture originarie già murate o modificate che dovranno necessariamente essere recuperate secondo quanto previsto nelle specifiche di intervento per ogni singola Unità Edilizia Omogenea

1.4.6 E' vietato l'uso di marmi lucidi e non di ceramiche e di rivestimenti simili, per la finitura dei paramenti esterni nonché dei vani porta e finestra.

1.4.7 E' obbligatorio l'incasso di tutti i pluviali ad eccezione dei casi in cui é possibile il riutilizzo di doccioni in pietra o in cotto, in casi in cui tale incasso costituisca detrimento per i paramenti murari a vista o per i rilievi, cornici o lesene é consentito l'uso di pluviali in ghisa ,in rame e in lamiera zincata scatolare o a sezione circolare e pitturata con colorazione opaca.

1.4.8 E' obbligatoria la pavimentazione di androni, e cortili con pietra locale semplicemente segata di pezzatura rettangolare varia ed irregolare; anche nelle sedi stradali e pedonali é obbligatorio il recupero delle pavimentazioni originali in pietra dura, mediante l'eliminazione dei tappetini bitumati ed il totale rifacimento con materiali omologhi.

1.4.9 Per gli edifici che non presentano le necessarie condizioni di decoro ,di sicurezza e di rispetto dei valori ambientali ,il Comune potrà imporre alla proprietà l'esecuzione delle opere (rifacimento di intonaci ,rivestimenti ,cornicioni,balconi ,coperture,infissi ,ecc) che risultino indispensabili per eliminare gli inconvenienti suddetti.

1.5 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Per tali interventi non soggetti a rilascio di Permesso di Costruire sono efficaci tutte le Prescrizioni Generali , le Norme generali e le prescrizioni del Piano del Colore e dell'Arredo Urbano . (Cap.II° e III°)

Pertanto alle Dichiarazioni di Inizio Attività dovrà essere allegata **Relazione Esplicativa** sull'intervento

1.6 DESTINAZIONE D'USO

Per ciascuna unità d'uso dovranno essere indicate negli elaborati di progetto le destinazioni d'uso originarie, attuali e di progetto.

Mutamenti delle destinazioni d'uso attuali saranno ammissibili per tutti i tipi d'intervento .

1.6.1 Unità residenziali

1.6.1.1 Sarà consentito all'interno della medesima Unità Edilizia Omogenea l'accorpamento o il frazionamento delle unità d'uso attuali a condizione che ciò non snaturi la lettura della tipologia originaria; tale accorpamento sarà obbligatorio per unità d'uso aventi superficie inferiore ai 25 mq.

1.6.1.2 Sarà consentita la collocazione di bagni e cucine in locali privi di ventilazione diretta, laddove si dimostri la possibilità di un adeguato ricambio dei volumi d'aria mediante l'impiego di apposite apparecchiature per la ventilazione forzata.

Nel caso di collocamento dei servizi di cucina e/o igienici in ambienti di ampie dimensioni voltati, si consiglia che un'eventuale frazionamento degli stessi consenta tuttavia la lettura unitaria del sistema di copertura.

1.6.2 Unità funzionali annesse alla residenza

L'ambito delle unità tipologiche con destinazione non residenziale sarà prioritariamente adibito a quelle funzioni di tipo tecnologico (centrali idriche, centrali termiche, depositi annessi alle residenze, locali contatori, ecc.) utili ad adeguare le condizioni di abitabilità agli standards correnti. Altresì nei piani terreni dovranno essere preferite le destinazioni a parcheggio dei veicoli dei residenti, qualora tale utilizzo non comprometta le caratteristiche architettoniche sulle sedi viarie.

1.6.3 Unità funzionali

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- a) servizi sociali di proprietà pubblica
- b) istituzioni rappresentative pubbliche statali e rappresentative
- c) associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose;
- d) ristoranti, bar e locali di divertimento;
- e) attrezzature a carattere religioso;
- f) commercio al dettaglio;
- g) teatri e sale cinematografiche;
- h) alberghi e pensioni che restano vincolati all'attuale destinazione
- i) attività artigianali ,con esclusione delle lavorazioni nocive ,inquinanti e rumorose e comunque incompatibili con la residenza per una superficie utile non superiore all'esistente; qualora la superficie utile esistente in uno stesso isolato sia inferiore a 300mq. è ammesso l'ampliamento sino a tale valore
- l) uffici pubblici e privati, studi professionali per una superficie non superiore al 30% di quella dell'intero isolato con esclusione degli uffici bancari
- m) garage d'uso pubblico

Tutte le unità d'uso funzionali esistenti aventi superficie utile superiore ai mq.300 debbono intendersi attività di grossa dimensione .

Per esse valgono le seguenti prescrizioni aggiuntive:

- La superficie utile di ciascuna unità non dovrà eccedere il 30% della superficie utile non residenziale dell'Isolato a cui essa appartiene.
- Il rilascio del Permesso di Costruire o di altra Autorizzazione sarà subordinato alla dimostrazione di disponibilità di aree di sosta per autoveicoli privati ,riservati agli addetti della attività medesima, nel rapporto di un posto auto ogni cinque addetti. La richiesta di autorizzazione o Permesso di Costruire dovrà essere accompagnata da apposito atto di asservimento o convenzionamento con l'Amministrazione Comunale che dimostri una disponibilità decennale degli spazi di sosta.

1.7 TIPI DI INTERVENTO

Oltre alle prescrizioni ed alle norme generali sopra indicate l'intervento edilizio su ciascuna Unità Edilizia Omogenea é assoggettato alle norme di dettaglio distinte a seconda delle caratteristiche storico - artistiche ed ambientali nelle differenti categorie, all'art. 31 della L.S. 457/78.

Per definire la classificazione seguente degli edifici ,sono stati seguiti più criteri interpretativi che,ai fini strettamente operativi,hanno tenuto conto di tre esigenze fondamentali:

- riconoscimento delle componenti storico-artistiche e tipologiche che precisano dal punto di vista fisico e ambientale il Centro Storico;
- individuazione dei possibili interventi al fine di recuperare le condizioni d'uso all'interno di tipologie edilizie, a volte difficilmente interpretabili, a seguito degli interventi succedutisi nel tempo;
- riconoscimento dei caratteri posizionali e tipologici degli edifici che determinano la tipologia degli interventi compatibili e il loro grado di approfondimento, i vincoli e le prescrizioni particolari

1.7.1 Interventi di manutenzione ordinaria

AmMESSO per tutte le categorie d'intervento.

Interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tali interventi benchè non soggetti a Permesso di Costruire saranno soggetti a DIA e nel caso di immobili vincolati dovranno avere l'autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Artistici -Architettonici. Gli interventi sulle facciate dovranno essere conformi ai disposti del Cap.II° e III°

1.7.2 Interventi di manutenzione straordinaria

AmMESSO per tutte le categorie d'intervento.

Interventi di manutenzione straordinaria comprendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Tali interventi benché non soggetti a Permesso di Costruire saranno soggetti a DIA e nel caso di immobili vincolati dovranno avere l'autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Artistici –Architettonici

Gli interventi sulle facciate dovranno essere conformi ai disposti del Cap.II° e III°

1. 7.3 Intervento di Restauro “A”

Riguarda gli edifici da conservare integralmente.

L'intervento deve tendere alla conservazione integrale dell'immobile con il ripristino dei valori morfologici originali, la destinazione d'uso deve essere compatibile con il rispetto rigido dei valori strutturali e formali apportando solo modificazioni marginali per le quali saranno osservate tutte le cautele e le prove della moderna metodologia del Restauro Scientifico.

Dovranno essere eliminate le aggiunte di epoca recente che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio .

E' ammessa la possibilità di installare servizi igienici illuminati ed areati artificialmente e servizi cucina in nicchia .

Per tali interventi sarà possibile il rilascio della Concessione gratuita ai sensi del p.to b dell'art.9 della L.10/77

Le unità soggette al tipo di intervento “A” Restauro sono da intendersi beni monumentali ed in quanto tali ogni ipotesi progettuale inerente le stesse dovrà essere assoggettata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni Architettonici competente per territorio.

Tale parere é da intendersi obbligatoriamente preliminare anche al rilascio delle autorizzazioni concesse ai sensi dell'art. 48 L. 457/78 e dell'art.6 della L.n°94/82

Gli interventi sulle facciate dovranno essere conformi ai disposti del Cap.II° e III°

1.7.4 Intervento di Risanamento Conservativo – “B”

Riguarda gli edifici per i quali è prescritta la conservazione unitaria degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione, della tecnologia edilizia, in quanto concorrono a determinare il valore storico dell'edificio.

L'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- Conservazione della facciata, dei volumi e degli andamenti delle coperture esistenti, nonché dell'intero apparato decorativo (cornici, lesene, ecc.);
- Conservazione dell'impianto strutturale originale verticale ed orizzontale (quest'ultimo in caso di volte in muratura o di pregevoli solai e controsoffittature in legno, ed ove siano coincidenti con l'originaria impostazione costruttiva);
- Conservazione dei collegamenti originali orizzontali e verticali in quanto legati alla tipologia fondamentale dell'edificio;
- Conservazione e ripristino delle aperture originarie e di tutte le facciate nella posizione e nella forma, in quanto legate alla morfologia fondamentale dell'edificio;
- Possibilità di aggregare eccezionalmente unità tipologiche esistenti troppo piccole (unità che non superino i mq.45 utili coperti) per un adeguato utilizzo, nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici in questione
- Possibilità di inserire impianti tecnologici che modifichino la morfologia, la tipologia e le strutture dell'edificio secondo quanto già prescritto nelle norme generali
- Possibilità di inserire servizi igienici e servizi cucina in nicchia con illuminazione e ventilazione artificiale.
- Possibilità di spostare e di integrare le aperture esclusivamente su facciate interne che non abbiano caratteri architettonici definiti;

- Obbligo di eliminare anche le sovrastrutture di epoca recente “superfetazioni” che contrastano con la comprensione storica dell’edificio individuate specificatamente sulle tavole di Piano e/o rilevabili in sede di progetto e/o di esecuzione delle opere.
- Per tali interventi sarà possibile il rilascio della concessione gratuita ai sensi del p.ti b e d dell’art.9 della L.10/77.

Gli interventi sulle facciate dovranno essere conformi ai disposti del Cap.II° e III°

1.7.5 Interventi di Ristrutturazione con Vincolo Parziale “C”

Riguarda quegli edifici che non presentano caratteri unitari di morfologia e tecnologia in quanto ,a parti storicamente definite e caratterizzate,ne affiancano altre i cui elementi distributivi sono stati aggiunti in epoche più recenti con scarsa attenzione alla compatibilità con le parti originarie.

Per tali edifici é prescritta la conservazione dei singoli elementi superstiti che saranno soggetti a tutte le prescrizioni del risanamento conservativo. (Intervento Tipo B)

Per tutti gli altri elementi aggiuntivi, privi quindi di ogni carattere storico e che partecipano in senso negativo alla configurazione dell’immobile nell’ambiente sarà ammessa la loro sostituzione nei limiti massimi degli inviluppi planovolumetrici preesistenti con altri non contrastanti anche se realizzati con tecnologie attuali.

I criteri da seguire ed i parametri edilizi da utilizzare nella definizione dell’intervento sono i seguenti:

- Unitamente all’esistente la Superficie Coperta a piano terra non potrà essere superiore all’ 80% della superficie del lotto ; ed al 50% dell’unità a piano primo
- L’indice di utilizzazione massimo raggiungibile non può essere superiore ai 3 mc/mq , conteggiando le volumetrie secondo quanto indicato al p.to precedente
- L’altezza massima consentita è di ml.9,00 nell’estradosso della copertura e di ml.10,00 al parapetto.

- E' obbligatorio seguire il filo dei volumi e degli allineamenti esistenti senza alterazioni delle attuali sedi stradali.
- E' obbligatorio costruire in aderenza sui due lati
- È vietato l'uso di porticati a piano terra e di verande al piano superiore
- Non è consentito l'uso di mensole superiori a ml 0,80 tale limite si riduce a ml.0,60 sui fronti prospicienti sedi viarie .
- Non sarà consentito alcun ampliamento superiore ai limiti di densità edilizia fissati eccetto quelli di cui all'art....del REC nei casi in cui i non fosse possibile reperire all'interno dell'unità una superficie a parcheggio pari a 1mq ogni 10 mc.
- E' ammessa in via eccezionale la monetizzazione delle aree a parcheggio ai sensi dell'art.5 della L.10/77

1.7.6 - Demolizione e Ricostruzione

Riguarda gli edifici privi di caratteristiche storiche e in netto contrasto con le caratteristiche architettoniche ambientali del sito e per i quali non sono ammissibili gli interventi definiti ai punti precedenti, in quanto hanno modificato negativamente la spazialità preesistente.

1.7.6.1 Intervento "DI" Demolizione e Ricostruzione

I criteri da seguire nella definizione di tale intervento sono i seguenti :

- Gli ampliamenti superiori al 20% della cubatura esistente non saranno ammessi se la superficie coperta totale risulta superiore al 60% della superficie del lotto .
- Le sopraelevazioni non potranno essere di superficie superiore all'80% della superficie coperta a piano terra .
- L'indice di utilizzazione massima raggiungibile non potrà essere superiore alla media ponderale degli indici di fabbricabilità fondiaria esistenti nell'isolato e negli isolati circostanti e per un raggio di 80 mt.
- E' obbligatorio costruire in aderenza sui due lati
- È vietato l'uso di porticati a piano terra e di verande al piano superiore

- L'altezza massima consentita pari ad un piano fuori terra è di ml.8.00 nell'estradosso della copertura e di ml. 9,00 al parapetto.
- E' obbligatorio seguire il filo dei volumi e degli allineamenti esistenti senza alterazioni delle attuali sedi stradali.
- Non è consentito l'uso di mensole superiori a ml 0,80
- Non sarà consentito alcun ampliamento superiore al 20% nei casi in cui non fosse possibile (ai sensi dell'art.18 della L.765/97 reperire all'interno dell'unità una superficie a parcheggio pari a 1mq ogni 10 mc.

E' ammessa in via eccezionale la monetizzazione delle aree a parcheggio ai sensi dell'art.5 della L.10/77

1.8. RINVENIMENTI IN OCCASIONE DI DEMOLIZIONI, SCAVI, ECC.

Se nel costruire, trasformare, demolire un edificio, eseguire scavi o opere anche provvisorie, ecc. si venissero a scoprire manufatti, ruderi, monumenti o comunque avanzi di presumibile pregio storico o artistico, oltre a quanto stabilito dalle Leggi dello Stato, il proprietario e il costruttore dovranno darne immediato avviso al Comune per i provvedimenti del caso.

CAP. 2°

NORME DEL PIANO DEL COLORE

Tale Sezione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato , disciplina l'uso del colore e le cromie tra loro compatibili ammissibili, relativamente alle facciate ed agli elementi di facciata.

In particolare si disciplinano gli interventi relativi a:

- **Murature**
- **Infissi**
- **Opere in ferro**

Il Piano individua una "tavolozza dei colori" relativa alle murature ed alla compatibilità cromatica delle stesse con gli altri elementi di facciata , quali infissi e opere in ferro , dando per quest'ultimi un abaco colori .

Il Piano ha censito con apposita scheda di rilievo gli elementi caratteristici di ogni Unità Edilizia Omogenea ,utili a descrivere l'attuale stato di finitura e conservazione delle facciate con riferimento al valore tipologico e storico-testimoniale dell'Unità ed al valore del contesto urbano in cui l'immobile è inserito .

A tutte le richieste di autorizzazione dovrà essere allegata tale Scheda compilata per le parti incomplete a cura del progettista che dovrà sottoscrivere la scheda unitamente agli elaborati progettuali

2.1 MURATURE

2.1.1. Murature "a faccia vista "

Le Murature che presentano un originario trattamento "a faccia vista" ,devono conservare tale originaria finitura .

Sono ammessi solo interventi di pulizia della pietra e confrontatura e stilatura dei giunti .

Nel caso il progetto dei lavori preveda la sostituzione di conci o elementi i di facciata con la tecnica del cosiddetto "scuci-cuci", è fatto tassativo divieto di procedere con il metodo del "rimpello", consistente nell'asportazione di una parte del concio in corrispondenza della faccia esterna e nella sua sostituzione con una fetta di analogo materiale lapideo.

CAP. 2°

NORME DEL PIANO DEL COLORE

Tale Sezione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato , disciplina l'uso del colore e le cromie tra loro compatibili ammissibili, relativamente alle facciate ed agli elementi di facciata.

In particolare si disciplinano gli interventi relativi a:

- **Murature**
- **Infissi**
- **Opere in ferro**

Il Piano individua una "tavolozza dei colori" relativa alle murature ed alla compatibilità cromatica delle stesse con gli altri elementi di facciata , quali infissi e opere in ferro , dando per quest'ultimi un abaco colori .

Il Piano ha censito con apposita scheda di rilievo gli elementi caratteristici di ogni Unità Edilizia Omogenea ,utili a descrivere l'attuale stato di finitura e conservazione delle facciate con riferimento al valore tipologico e storico-testimoniale dell'Unità ed al valore del contesto urbano in cui l'immobile è inserito .

A tutte le richieste di autorizzazione dovrà essere allegata tale Scheda compilata per le parti incomplete a cura del progettista che dovrà sottoscrivere la scheda unitamente agli elaborati progettuali

2.1 MURATURE

2.1.1. Murature "a faccia vista "

Le Murature che presentano un originario trattamento "a faccia vista" ,devono conservare tale originaria finitura .

Sono ammessi solo interventi di pulizia della pietra e confrontatura e stilatura dei giunti .

Nel caso il progetto dei lavori preveda la sostituzione di conci o elementi i di facciata con la tecnica del cosiddetto "scuci-cuci", è fatto tassativo divieto di procedere con il metodo del "rimpello", consistente nell'asportazione di una parte del concio in corrispondenza della faccia esterna e nella sua sostituzione con una fetta di analogo materiale lapideo.

Si dovrà invece obbligatoriamente procedere con la tecnica del vero "scuci cuci", consistente nella sostituzione integrale del concio o dell'elemento ammalorato con un nuovo elemento, sempre del medesimo materiale lapideo, di identiche dimensioni e caratteristiche.

2.1.2 Murature "scialbate "

Il colore rappresenta un elemento storico, fondamentale, caratterizzante e di grande significato e valore estetico per le architetture dei centri storici dunque da tutelare, salvaguardare e conservare.

Quasi sempre, in passato, i paramenti murari lasciati privi d'intonaco ed "a faccia vista" erano completati e rifiniti con patinature, velature e scialbature, eseguite con prodotti naturali a base di calce.

Tale procedura permetteva di conseguire importanti risultati funzionali ed estetici, tra cui:

- Una perfetta confrontatura ed uniformità cromatica e formale dei paramenti, eliminando anche i difetti dovuti a possibili diverse caratteristiche di colore tra i conci;
- Il conferimento alla pietra di cromie più luminose ed espressive;
- La possibilità di differenziare cromaticamente le varie parti delle partiture di facciata;
- Un apprezzabile consolidamento corticale e miglioramento della resistenza della pietra all'azione degli agenti esogeni, conseguito grazie ai processi di carbonatazione delle patinature a base di calce;
- La realizzazione di uno strato, rinnovabile agevolmente e con bassi costi nel tempo.

Ove le facciate o parti di facciate presentino uno o più strati di patinatura e/o scialbatura, è **obbligatorio il ripristino del sistema di coloritura originario** procedendo al restauro conservativo per le parti ancora coese e all'integrazione del colore/i originario/i con materiali omologhi.

In tutti gli altri casi e ove non fosse possibile procedere ad una certa stratigrafia delle coloriture originarie è permessa la rimozione degli strati esistenti e la coloritura con i sistemi di scialbatura a calce tradizionali nei colori di cui alla Tavolozza "A"

2.1.3 Murature “intonacate”

Sono vietate tutti le finiture a base di intonaco plastico o grana grossa .

E' consentito la posa in opera di intonaci a grana fine con pitturazioni a base di calce nei colori di cui alla Tavolozza “B”

2.1.4 Murature “rivestite”

Sono vietate tutti i rivestimenti in materiale ceramico o simile ed in marmo lucido e non .

Per gli immobili che presentano tali caratteristiche è obbligatorio la rimozione degli stessi e la posa in opera di intonaci a grana fine con pitturazioni a base di calce nei colori di cui di cui alla Tavolozza “B”

E' consentito il rivestimento delle murature a piano terra in pietra “carparo “ o “leccese” a faccia vista per un'altezza di ml.1,00 ,li dove la tipologia originaria lo prevedeva insieme all'apparato decorativo

2.2. INFISSI E PORTONI

2.2. 1 Infissi

E' consigliato l'uso di infissi e persiane in legno o scuretti di tipo tradizionali nei colori definiti all'Abaco “C”

Per gli infissi **sono consentiti** i seguenti materiali :

- Legno verniciato secondo l'Abaco dei Colori “C”
- Metallo ferro e/o alluminio preverniciato o elettrocolorato secondo l'Abaco dei Colori “C”

Sono escluse e vietate :

- tutte le forme di anodizzazione e satinatura dell'alluminio
- l'uso di vetri riflettenti.
- l'uso di tapparelle avvolgibili.

2.2.2 Portoni

Per gli ingressi alle Unità è obbligatorio l'uso del legno per porte e portoni nei colori di cui all'Abaco “C”

2.3 OPERE IN FERRO

Nelle opere in ferro rientrano roste e sopraluci di porte e portoni ,grate ,cancellate, ringhiere di balconi ,ecc,...

Per le stesse è consentita la tinteggiatura nel colore del ferro e della ghisa naturale e nei colori previsti nell'Abaco "D"

2.4 COMPATIBILITA' DELLE CROMIE

Nelle "Tavolozze" allegate sono altresì prescritti i gradi di compatibilità dei colori degli elementi di facciata .

CAP. 3°

NORME PER GLI ELEMENTI ED OGGETTI D'ARREDO URBANO

3.1 DISPOSIZIONI GENERALI.

Forme, dimensioni, caratteristiche estetiche, materiali, colori e posizionamento di elementi ed oggetti d'arredo urbano devono avere come quadro di riferimento l'immagine complessiva dell'intero ambiente storico costruito, nonché il rispetto delle dimensioni minime per l'accessibilità alle persone disabili. La loro organizzazione deve perciò rientrare in una globale progettazione di salvaguardia e valorizzazione di un intero comparto urbano, e, di norma, è di competenza esclusiva dell'Amministrazione Comunale.

Gli oggetti ed elementi d'arredo urbano disciplinati col presente Cap. 3° sono raggruppati e distinti in gruppi omogenei.

3.2 DISPOSIZIONI E NORME PER GLI OGGETTI ED ELEMENTI DI FACCIATA.

3.2.1 Impianti tecnologici sulle facciate: macchine per il clima, impianti AQP, impianti ENEL, impianti TELECOM, impianti tecnologici in genere, impianti per la distribuzione del gas metano.

Contestualmente ai lavori previsti sull'Unità Edilizia Omogenea è fatto obbligo procedere contestualmente al riordino, all'integrazione e dall'eventuale sostituzione di cavi elettrici e telefonici, di tubazioni idriche e d'adduzione del gas (impianti ENEL, TELECOM, AQP S.p.A.; impianti per la distribuzione del gas metano; impianti di telefonia e televisivi; etc.) ed avendo cura di posizionare cavi e tubazioni, , sotto traccia nella sede stradale, o, in caso di dimostrata impossibilità d'interro, avendo cura di minimizzarne l'impatto sulle facciate e sulle quinte architettoniche mediante opportuni interventi di occultamento e mimetizzazione.

Gli Enti erogatori dei servizi (ENEL, TELECOM, AQP S.p.A.; società del gas; etc.) sono tenuti a collaborare con i privati e con il Comune di Copertino al fine di pervenire, anche gradualmente, alla totale liberazione dei fronti degli edifici delle zone storiche da cavi ed altri impianti tecnologici deturpanti.

Dovranno comunque essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) ~~E' tassativamente vietata l'installazione in facciata o su balconi di macchine per la refrigerazione e la climatizzazione~~, e comunque qualsiasi altro impianto e macchinario tecnologico. Tale installazione è consentita, ove contenuta entro l'altezza del parapetto, per i soli balconi con parapetto in muratura continua, priva di bucatore e squarci che possano lasciare intravedere i macchinari dalla pubblica via.

Solo in casi particolari, e comunque nel rispetto dei caratteri storici, tipologici e formali dell'edificio, è consentita l'installazione di tali macchinari nelle strutture di portoni, finestre a **condizione che siano posti all'interno dell'edificio** e che le strutture murarie non vengano modificate o alterate.

- b) E' vietato lo stillicidio e lo scolo di acque e liquidi sulla pubblica via, prodotto da macchine refrigerazione e la climatizzazione, e comunque da qualsiasi altro impianto e macchinario tecnologico. Acque e liquidi prodotti dai suddetti macchinari dovranno essere convogliate e smaltite all'interno degli edifici.
- c) Sono vietate su tutte le facciate prospicienti la pubblica via prese d'aria di camini e caldaie, fori d'esalazione di fumi, canne e cappe fumarie di camini e caldaie, etc..
- d) Sono altresì vietati, sulle facciate prospicienti le pubbliche vie, gli sfiati per le caldaie degli impianti di riscaldamento. Qualora sia stata documentata l'impossibilità assoluta di installare diversamente le caldaie (realizzando eventualmente i fori di sfiato sui vetri di serramenti o sui serramenti stessi, quando questi non rivestano valore e/o interesse storico, artistico, documentario ed ambientale), ovvero di installare tipi di caldaie per cui non sia richiesta la presenza di fori di sfiato, sarà consentita la deroga alla presente norma a condizione che i fori di sfiato:
 - non interessino fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio;
 - siano integrati esteticamente alla tessitura della facciata;
 - siano realizzati a filo e senza alcuna sporgenza dal filo della facciata.
- e) Gli edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti, non potranno ricevere in facciata impianti tecnologici d'alcun genere (tubazioni; cavi; apparecchi per il clima; cassette; contatori; etc.), con le eccezioni e le specificazioni dei punti e degli articoli successivi.
- f) E' vietato collocare tubazioni idriche e simili sulle facciate prospicienti le pubbliche vie, anche nel caso di edifici che non abbiano i caratteri di pregio specificati alla precedente lett. e). Pertanto i contatori, sia quelli principali che quelli secondari, dovranno trovare collocazione unicamente all'interno degli edifici.

- g) E', in linea generale, vietato forare le facciate degli edifici per posizionare elementi di tenuta di cavi e tubazioni. Eventuali fori assolutamente inevitabili, comunque di minimo diametro, andranno comunque effettuati su parti di facciata non interessati da fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonaci di particolare pregio, e dovranno essere eseguiti preferibilmente all'interno di giunti e connessioni delle strutture.
- h) L'eventuale riposizionamento di cavi dovrà essere opportunamente e preventivamente studiato al fine di non produrre sollecitazioni e stati tensionali anomali e/o dannosi alle strutture. Gli eventuali elementi metallici di tenuta e sostegno di cavi e tubazioni dovranno essere rigorosamente in materiali inossidabili, fissati con materiali idonei.
- i) I cavi e le tubazioni che non potranno essere posizionati diversamente (sotto traccia nelle sedi stradali) dovranno essere inseriti in guaine di rame o di materiali similari, al fine di garantire un naturale processo d'invecchiamento dei materiali e dunque la graduale mimetizzazione delle guaine. E' vietata l'installazione di cavi e tubazioni in plastica o resina privi della suddetta guaina.
- j) Cavi e tubazioni, inseriti debitamente nelle prescritte guaine, dovranno essere posizionati sfruttando, ai fini del loro migliore occultamento, i percorsi orizzontali costituiti dalle parti superiori di gronde, cornici, cornicioni, modanature, marcapiano ed oggetti in genere, ovvero, per le calate, percorsi paralleli a paraste, lesene ed altri elementi architettonici in oggetto, o, in mancanza di questi, le partiture verticali di facciata.
- k) Le calate degli impianti dovranno essere poste preferibilmente a confine di ogni singola unità architettonica, senza tenere conto dei confini di proprietà.
- l) Le tubazioni della rete del gas non possono di norma essere installate a vista in facciata sulle pubbliche vie. Nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, dette tubazioni dovranno pertanto essere collocate o negli spazi interni agli edifici (cortili; cavedi; etc.) o sulle facciate interne. Solo in casi particolari, da valutare attentamente da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Copertino, sarà ammessa la deroga alla presente norma.
- m) E' tollerata, nel caso dei monumenti ed edifici di cui alle precedenti lett. e) ed f), ed ove assolutamente inevitabile una differente soluzione, solo la tubazione principale del gas, che dovrà avere un'altezza non superiore a 70 cm.

n) I contatori del gas dovranno essere di norma collocati in un apposito vano all'interno dell'edificio. Solo nei casi documentati ove ciò non sia assolutamente possibile è consentito di realizzare in facciata una nicchia per l'alloggiamento del relativo contatore, delle minori dimensioni possibili e compatibili con le norme tecniche, chiusa da uno sportello a filo di facciata. In tali casi dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Le nicchie non dovranno interessare fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.
- Le nicchie dovranno rispettare la tessitura della facciata.
- Gli sportelli dovranno essere realizzati a filo e senza alcuna sporgenza dal filo della facciata.
- Gli sportelli dovranno avere i telai, nelle parti viste, intonati cromaticamente al colore della parte di facciata ove sono state ricavate le nicchie.

Gli sportelli, di norma con struttura portante in metallo, dovranno essere rivestiti con materiali identici a quelli della parte di facciata ove sono state ricavate le nicchie, utilizzando come rivestimento del metallo tecnologie speciali del tipo "TF Panel" o similari. Tale tecnologia permette di utilizzare pannelli costituiti da una sottile lastra di pietra o intonaco veri, supportata da una avanzata struttura composita alveicolare di diretta derivazione aeronautica, appositamente progettati per l'adattamento al sistema sottostrutturale previsto per la facciata. Naturalmente le superfici in pietra dei pannelli di rivestimento andranno opportunamente trattate ed integrate, esteticamente e cromaticamente, alla parte di facciata interessata con scialbature, patinature, e adeguamento delle superfici.

- o) E' in linea generale vietato installare contro facciata cassette tecnologiche d'ogni tipo, mobiletti, altri arredi e strutture destinate agli impianti tecnologici. Solo nel caso superiori esigenze di funzionamento dei pubblici impianti rendano inevitabili tali installazioni, queste saranno consentite a condizione che gli oggetti ed elementi non vengano installati direttamente sulle facciate di edifici, recinzioni e cancellate, ma siano distaccati opportunamente di non meno di cm 10,00 e retti da appositi sostegni fissati al suolo.
- p) Le cassette tecnologiche d'ogni tipo i mobiletti, gli altri arredi e le strutture destinate agli impianti tecnologici, qualora installati, dovranno essere preferibilmente in metallo (con esclusione dell'alluminio anodizzato), tinteggiato con colori atti a minimizzarne l'impatto con il contesto.

3.2.2. Nuovi elementi d'arredo sacro: quadri devozionali, statue votive, bassorilievi ed altri elementi d'arredo sacro.

E' vietata l'installazione di nuovi elementi d'arredo sacro (quadri ed edicole devozionali; statue; bassorilievi ed altri elementi in genere) sulle facciate prospicienti le pubbliche vie.

3.2.3. Impianti tecnologici ed altri arredi per la comunicazione: campanelli, citofoni e videocitofoni, buche e cassette postali, cassette e mobiletti relativi ad impianti tecnologici.

Tutti gli arredi relativi alla comunicazione, posti su edifici pubblici e privati e/o su strade, piazze ed altri spazi pubblici o di uso pubblico, concorrono alla percezione di un immagine ordinata, decorosa e coerente degli ambiente storico cittadino. Pertanto in tutti gli interventi dovrà essere curato ed adeguato alle presenti norme tutto il corredo d'impianti ed arredi per la comunicazione, secondo quanto prescritto qui di seguito:

- a) E' vietato rimuovere e sostituire battenti di serramenti e portoni, antiche targhe e pulsantiere, antichi campanelli specialmente se del tipo a tirante, nonché ogni altro oggetto ed elemento antico per la comunicazione. Detti oggetti dovranno invece essere ripristinati, restaurati e resi nuovamente efficienti, anche mediante adeguamenti impiantistici, che però non dovranno produrre alterazioni o danni alle murature ed ai serramenti.
- b) L'installazione di nuovi oggetti ed elementi per la comunicazione dovrà essere effettuata senza produrre alterazioni o danni alle murature ed ai serramenti, nel rispetto delle tessiture delle facciate o delle parti di facciata.
- c) E' fatto tassativamente divieto d'installare nuovi oggetti ed elementi per la comunicazione su fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.
- d) L'installazione di campanelli, pulsantiere, citofoni, videocitofoni ed altri elementi similari dovrà essere effettuata possibilmente sugli sguinci degli stipiti dei vani di porte e portoni. Ove tale soluzione non sia possibile, è consentita l'installazione in facciata, all'altezza prescritta dalle vigenti norme anche in materia di barriere

architettoniche, a destra del serramento, avendo cura di non interferire con fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali ed intonachi di particolare pregio.

- e) Non è consentita l'installazione di nuovi oggetti ed elementi per la comunicazione direttamente su porte, portoni ed altri tipi di serramento.
- f) E' vietato installare campanelli e pulsantieri separati. Nel caso di edifici con più unità funzionali campanelli e pulsantieri dovranno essere inseriti in un'unica pulsantiera multipla.
- g) Ogni apparecchiatura del tipo campanelli, pulsantieri, citofoni, videocitofoni e similari, non potrà sporgere dal filo della facciata o dell'elemento architettonico su cui deve essere installato, ma deve invece essere installato perfettamente a filo. Nel caso di oggetti ed elementi di questo tipo posti direttamente in facciata ed esposti alle precipitazioni, è consentita una piccola protezione superiore "a visiera", sporgente dal filo per non più di cm 5,00.
- h) Tutti gli oggetti ed elementi per la comunicazione devono essere realizzati con materiali e forme di tipo tradizionale, e devono presentare cromie intonate all'ambiente circostante ed al manufatto con cui sono in diretto rapporto.
- i) E' vietato installare oggetti ed elementi per la comunicazione in alluminio o plastica, fatti salvi casi in cui la normativa tecnica specifica renda obbligatori esclusivamente tali materiali. In questo ultimo caso andranno studiate soluzioni alternative che consentano di evitare la visione di tali oggetti ed elementi dalle pubbliche vie.
- j) Gli oggetti ed elementi per la comunicazione dovranno essere realizzati in materiali nobili e tradizionali (ottone; bronzo; pietra leccese; ferro battuto), ovvero con altri materiali naturali capaci di meglio adeguarsi al contesto mediante un fisiologico processo d'invecchiamento e patinatura.
- k) Le forme consentite per oggetti ed elementi per la comunicazione sono esclusivamente quelle tradizionali, con le lievi modificazioni eventualmente necessarie in rapporto a particolari esigenze tecnologiche (come nel caso di citofoni e videocitofoni).
- l) Le dimensioni di oggetti ed elementi per la comunicazione devono essere le minime indispensabili ad assicurarne un'adeguata funzionalità.

- m) Le buche postali private possono essere realizzate su facciata o su serramento, a condizione che:
- Non siano realizzate su fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.
 - Siano realizzate esclusivamente mediante realizzazione di una semplice feritoia orizzontale, ricavata direttamente o sulla facciata o sul serramento.
 - Quando in facciata, siano realizzate nel rispetto della tessitura della stessa, sfruttando, se possibile, i giunti dei conci.
 - Siano realizzate a fianco del portone d'ingresso, possibilmente al di sotto della pulsantiera.
 - Le feritoie siano di larghezza non maggiore di cm 20 e cm 2,00.
 - Le feritoie risultino perfettamente rifinite sui bordi.
 - Le feritoie su facciata non siano perimetrate o chiuse da cornici d'alcun genere.
 - L'eventuale protezione superiore dalle precipitazioni, del tipo "a visiera", sia realizzata esclusivamente con materiali come l'ottone, il bronzo o il ferro battuto, e che non aggetti per più di cm 5,00. Tale protezione può essere eventualmente integrata con una chiusura a ribalta della feritoia.
 - La cassetta postale relativa sia collocata e sia apribile solo all'interno dell'edificio.
- n) Non è consentito installare cassette postali private direttamente su facciata, su recinzioni e cancellate o sui serramenti degli edifici. Nel caso di edifici o recinzioni in muratura si dovrà adottare la soluzione della precedente lett. m). Nel caso di recinzioni con cancellata la cassetta dovrà essere collocata ed apribile all'interno della recinzione, mentre la relativa buca potrà essere ricavata sulla recinzione, adottando e ripetendo materiali e soluzioni formali di quest'ultima.
- o) Le cassette postali del servizio postale, le altre cassette tecnologiche d'ogni tipo, i mobiletti, gli altri arredi e le strutture destinate agli impianti tecnologici per la comunicazione non possono essere installati direttamente su facciate di edifici, recinzioni e cancellate, ma devono essere distaccati opportunamente di non meno di cm 10,00 e retti da appositi sostegni a palo fissati al suolo.
- p) Le cassette postali, caratterizzate dalla colorazione rossa, debbono essere per lo più collocate, negli spazi di aggregazione. In ogni caso, il loro posizionamento non deve avvenire in corrispondenza di elementi decorativi, scultorei ed architettonici di regio storico-artistico, ambientale e documentario, e non deve essere di nocumento

alla lettura di singoli edifici o di interi ambiti di rilievo. Le cassette postali del servizio postale non devono ridurre le dimensioni minime prescritte per l'accessibilità alle persone disabili.

- q) Le cassette tecnologiche d'ogni tipo (con esclusione di quelle del servizio postale), i mobiletti, gli altri arredi e le strutture destinate agli impianti tecnologici per la comunicazione e comunque relative anche ad altri impianti tecnologici (acqua; luce; gas) dovranno essere preferibilmente in metallo (con esclusione dell'alluminio anodizzato), integgiato con colori atti a minimizzarne l'impatto con il contesto, (V.Abaco "D" –Opere in Ferro).
- r) La progettazione di mobiletti per acqua, luce, gas e telefono dovrà essere approntata alla ricerca di dimensioni minimali, compatibilmente con le esigenze funzionali. Particolare attenzione deve essere rivolta alla collocazione dei mobiletti, che, dovrà essere in aderenza alla facciata nel rispetto di quanto disposto alla precedente lett. o). tale collocazione è comunque tassativamente vietata nel caso di edifici di interesse storico-artistico ed ambientale.

3.2.4 Orologi e termometri.

E' vietata l'apposizione di orologi, termometri e barometri

3.2.5. Ponteggi ed impalcature per lavori.

Nel caso di lavori, pubblici e privati, su strade ed edifici, il cantiere dovrà essere allestito e tenuto nell'assoluto rispetto del decoro urbano, oltre che delle norme vigenti in materia di sicurezza. Dovranno essere evitate e, se inevitabili, risolte razionalmente le interferenze con il traffico pedonale e veicolare. Ponteggi ed impalcature, cantieri di lavoro e simili dovranno essere opportunamente recintati con materiali consoni e dignitosi, possibilmente trasparenti (come per es. reti di recinzione in materiali inossidabili). E' consentita la schermatura di cantieri, ponteggi ed impalcature, a condizione che i teli siano di colore chiaro, nella gamma dei bianchi o di gialli tenui.

E' consentita la schermatura di ponteggi ed impalcature con teli e/o pannelli riproducenti, con tecniche pittoriche o fotografiche, i fronti corrispondenti degli edifici.

E' vietata l'installazione di trabatelli privi di protezione perimetrale dei passanti.

Tutti gli allestimenti di cui al presente articolo dovranno essere conformi alle specifiche norme e leggi vigenti in materia.

Le impalcature delle più importanti emergenze architettoniche cittadine dovranno, obbligatoriamente, essere delimitate da schermature riproducenti, pittoricamente o fotograficamente, il prospetto sottostante.

3.2.6. Targhe, cartelli, insegne ed indicazioni stradali.

3.2.6.1. Affissioni pubblicitarie su facciata.

E' assolutamente vietata l'affissione diretta di manifesti ed altro su facciate, recinzioni ed altre superfici verticali storiche, sia a carattere pubblicitario che d'altro genere. Dette affissioni sono consentite solo su eventuali bacheche, e sempre che dette bacheche s'integrino, per forme, colori e materiali, con il contesto. E' parimenti vietata anche l'affissione di messaggi pubblicitari ed altro, anche se di piccole dimensioni, anche semplicemente appesi. E' consentita l'affissione di manifesti di piccole dimensioni unicamente negli squarci di porte e vetrine degli esercizi commerciali.

E' consentita l'affissione di cartelli con avvisi di vendita e/o locazione esclusivamente sui serramenti degli edifici.

Nel caso di manifesti di necrologi, l'affissione andrà eseguita su appositi pannelli mobili, semplicemente poggiati alle facciate o ai serramenti degli edifici.

3.2.6.2. Propaganda elettorale.

I supporti per la propaganda elettorale dovranno avere carattere esclusivamente temporaneo, e dovranno essere installati e rimossi nei tempi previsti e consentiti dagli appositi regolamenti e norme. L'Amministrazione Comunale, dopo aver definito i caratteri tipologici dei supporti inoltre provvederà a definire l'ubicazione ed i punti di posizionamento dei supporti, tenendo conto dell'assoluta necessità di salvaguardare particolari connotati ottici e del divieto di posizionamento, in contrapposizione visiva, di emergenze architettoniche di particolare pregio. I nuovi supporti dovranno in ogni caso essere realizzati con materiali idonei, con esclusione di quelli plastici e sintetici, ed avere cromie idonee ad un'efficace ambientazione nel contesto.

E' in ogni caso vietato installare i supporti contro facciata dei monumenti cittadini più significativi e di pregio.

I supporti non potranno in nessun caso essere fissati direttamente su facciate e recinzioni lapidee, ma dovranno essere retti da appositi supporti, fissati al suolo e distaccati dalle facciate di sfondo di almeno cm. 20,00.

3.2.6.3. Targhe toponomastiche e numerazione civica.

Le targhe toponomastiche e la numerazione civica dovranno possibilmente uniformarsi ad una eventuale progettazione unitaria, in grado di definirne le dimensioni standard, le forme, i materiali e le cromie più idonei e comunque capaci di intonarsi con l'ambiente storico. Le targhe toponomastiche, comunque, dovranno essere posizionate, ad opportuna altezza, unicamente in facciata o su recinzione, con posizionamento sul primo edificio a destra all'imbocco delle vie.

E' consentita l'installazione di targhe toponomastiche a cartello su palo unicamente nel caso di piazze o viali di grandi dimensioni. In tale caso i cartelli dovranno essere uniformati per forme, materiali e colori agli altri elementi d'arredo urbano, nell'ambito di un progetto unitario, e comunque nel rispetto delle indicazioni delle presenti norme relative a dissuasori e corpi illuminanti. Le targhe e la numerazione civica dovranno essere realizzati con materiali tradizionali (in ceramica maiolicata) e forme semplici; dovranno recare lettere e numeri , dipinti o incisi, ma in ogni caso chiaramente leggibili.

E' vietato installare i predetti elementi su fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

3.2.6.4. Elementi per l'informazione su monumenti ed opere d'arte.

Questi elementi, posti in presenza di edifici monumentale ed opere d'arte in genere (monumenti; fontane; etc.), possono essere di cinque tipi, e precisamente:

- a) A plancia, con faccia singola o multipla.
- b) A totem.
- c) A leggio.
- d) Targa su facciata.
- e) Postazioni multimediali.

Il primo tipo (a plancia) è ammesso solo su spazi di notevole dimensioni (grandi piazze; viali). Esso consente di visualizzare informazioni con testi, foto, disegni, di tipo complesso, ovvero informazioni multiple che richiedano più di faccia per pannello.

Il secondo tipo (totem) è ammesso solo all'interno di spazi a verde o nei pressi di monumenti a carattere archeologico

Il terzo tipo (a leggio) è quello consigliato in presenza di edifici monumentali, edifici storicamente rilevanti ed opere d'arte, e permette di visualizzare un breve testo accompagnato da un disegno o da disegni e/o foto di piccolo formato.

Il quarto tipo (targa su facciata) consente di visualizzare informazioni estremamente sintetiche (per es. nome del monumento o opera e relativa epoca); è consigliato per tutti i palazzi, chiese ed opere di minore importanza.

Le postazioni multimediali possono essere del tipo a totem o di altra forma, e devono essere di norma dotate di apparecchiature informatiche interattive, possibilmente del tipo touch screen; possono essere ubicate ovunque sia ritenuto necessario fornire informazioni di tipo multimediale.

E' fatto divieto di fissare questi elementi alle facciate, e pertanto essi andranno semplicemente fissati al suolo.

E' fatto divieto di utilizzare materiali plastici e sintetici e l'alluminio anodizzato.

Gli elementi a plancia ed a leggio dovranno essere realizzati esclusivamente in ferro (debitamente tinteggiato), e ghisa. I materiali dei pannelli con le informazioni didattiche devono essere realizzati con tecniche e materiali idonei (per es. lamine d'acciaio vetrificate con cottura ad alta temperatura), capaci di resistere all'azione del tempo, agli agenti ed inquinanti atmosferici, ai danneggiamenti accidentali ed agli atti vandalici (spray, graffiti vari, graffi, fuoco).

Gli elementi a plancia potranno essere del tipo con unico sostegno centrale ovvero con doppio sostegno laterale; gli elementi a leggio potranno essere del tipo con unico piede centrale ovvero con quattro piedi. Le strutture portanti dovranno essere concepite in modo da consentire agevolmente la manutenzione e l'intercambiabilità del pannello didattico.

Gli elementi a plancia potranno avere il pannello distinto in due zone: quella superiore recante le informazioni didattiche ed una inferiore (con superficie non superiore ad $1/5$ di quella totale) destinata ad eventuale comunicazione differenziata (per es. nomi di sponsor o altre notizie correlate al testo principale).

I totem dovranno essere autoportanti, potranno essere realizzati con materiali diversi, ma dovranno comunque avere dimensioni contenute, ed essere collocati in posizione defilata, debitamente distanziati dalle superfici di facciata, ed in posizione tale da non occultare parti significative dello scenario urbano o costituire comunque disturbo visivo.

E' fatto divieto di fissare questi elementi alle facciate, e pertanto essi andranno semplicemente poggiati o fissati al suolo.

Le targhe sulle facciate potranno essere realizzate esclusivamente in ottone satinato o bronzo, e dovranno avere dimensioni non superiori a cm 35 (base) x cm 16 (altezza). E' vietato installare i predetti elementi su fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

3.2.6.5. Targhe e lapidi commemorative.

L'installazione di questi manufatti è consentita solo a condizione che gli stessi non siano posizionati su fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio. In ogni caso il nuovo elemento dovrà rispettare la tessitura della facciata.

Nel caso di edifici monumentali andrà studiato accuratamente l'impatto che tali manufatti potrebbero produrre, evitandone l'installazione ove questa risulti in qualsiasi modo lesiva dell'immagine storicizzata. In ogni caso le dimensioni dovranno essere le minime indispensabili, ed i manufatti andranno realizzati con materiali tradizionali (esclusivamente la pietra leccese, le pietre calcaree dure locali, i marmi chiari non venati, e, nel caso di manufatti di piccole dimensioni, il bronzo). E' consentita l'applicazione sulle lapidi, di norma con forma rettangolare, di piccoli ovali a bassorilievo, esclusivamente in bronzo o nello stesso materiale della lapide. E' consentito il fissaggio tramite borchie in bronzo o ferro battuto, evitando comunque forature e metodi di fissaggio dannosi per l'integrità delle facciate.

3.2.6.6. Targhe ed insegne professionali.

E' consentita, previa autorizzazione del Comune di Copertino, l'installazione su facciata di targhe con l'indicazione del nome, della ragione sociale e dell'attività di studi professionali, ditte, aziende, professionisti, associazioni, etc. che hanno la sede nell'edificio interessato. E' parimenti consentito apporre sulle predette targhe un piccolo logo eventualmente caratterizzante l'attività.

L'installazione di questi manufatti è consentita solo a condizione che gli stessi non siano posizionati su fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio. In ogni caso il nuovo elemento dovrà rispettare la tessitura della facciata.

Le targhe andranno di norma posizionate ai lati della porta o portone d'ingresso, preferibilmente al di sopra di pulsantiere, citofoni e videocitofoni, buche per le lettere. Nel caso di più targhe riferite allo stesso portone, le stesse andranno opportunamente raggruppate e disposte ordinatamente in sequenza possibilmente verticale.

I materiali consentiti sono esclusivamente l'ottone satinato, il bronzo, le pietre locali, il cristallo trasparente, sabbiato o acidato. E' vietato l'uso di vetri artificiali, alluminio, materiali plastici o sintetici in genere, altri metalli verniciati o lucidati. E' vietato il raggruppamento di targhe realizzate con materiali tra loro diversi.

Le dimensioni massime delle targhe sono pari a cm 40 (base) x cm 25 (altezza).

Nel caso di raggruppamento di più targhe, le dimensioni massime del gruppo, indipendentemente dal numero di targhe, non potrà superare i cm 40 (base) x cm 100 (altezza).

È vietato apporre all'esterno degli esercizi commerciali, ristoranti, alberghi, etc. targhe e segni distintivi di carte di credito (tipo Diners, American Express e similari), di segnalazione e raccomandazione da parte di guide ed organizzazioni turistiche (quali ad esempio ACI, TCI, etc.). Tali segni distintivi potranno essere applicati all'interno dell'ingresso o delle vetrine.

3.2.6.7. Insegne ed indicazioni di esercizi e commerciali.

E' fatto obbligo procedere contestualmente ai lavori di restauro ,ristrutturazione ,ecc.. al riordino, all'adeguamento ed all'eventuale sostituzione delle insegne ed indicazioni commerciali e pubblicitarie esistenti, armonizzando le soluzioni nel contesto di un progetto unitario relativo alla facciata stessa.

E' vietato installare insegne ed indicazioni pubblicitarie di esercizi commerciali in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

Le insegne di valore storico-artistico e documentario devono essere restaurate e conservate. Pertanto, nel caso di nuova destinazione o tipologia dell'esercizio, l'insegna preesistente deve essere conservata sotto il profilo formale, dimensionale e cromatico; è perciò consentita solo la modifica dell'iscrizione e della denominazione del nuovo esercizio, ma non delle dimensioni, dei materiali, dei colori e della grafia.

In tutti gli altri esercizi, le insegne, sia luminose sia non luminose, assumeranno andamento e posizionamento interno rispetto al piano di facciata, prevedendo esclusivamente la collocazione all'interno dei vani di porte, portoni e vetrine, o in subordine, ma solo in casi eccezionali e dopo attenta analisi, nelle bucatore delle finestre del piano terra, se di esclusiva pertinenza dell'esercizio commerciale.

. Le insegne devono di norma essere collocate nelle zone superiori dei fornicelli delle aperture (porte, portoni, vetrine) e dovranno seguirne l'andamento; saranno comunque poste in posizione arretrata di almeno dieci centimetri rispetto al filo esterno degli stipiti e comunque mai in aggetto. Sono consigliate e sempre consentite le scritte apposte direttamente sui vetri, purché non del tipo adesivo. Nel centro storico , all'interno di eventuali finestre poste al piano terreno o di sopraluce dei portoni di ingresso degli edifici, è ammesso esclusivamente l'uso di scritte su vetro.

Le insegne devono lasciare una altezza minima libera di passaggio di almeno mt. 2,20 e dovranno essere installate entro l'apertura del vano porta o vetrina.

In edifici dove preesistano idonee modanature o soluzioni architettoniche per il collocamento di scritte ed insegne, queste ultime dovranno assolutamente inserirsi in detti elementi.

In subordine sono ammesse scritte a caratteri singoli o a fasce leggere in materiali e colorazioni di tipo tradizionale.

Sono vietate :

- le insegne applicate sugli sguinci laterali delle aperture, soprattutto se relative a cornici di pregio storico- artistico e documentario;
- le insegne posizionate sulle coperture, quelle poste in facciata a quota superiore della linea di marcapiano fra piano terra e primo piano, quelle alloggiate sulle inferriate dei balconi e le cosiddette insegne "a bandiera", con l'unica eccezione di quelle standardizzate di alcuni esercizi pubblici speciali, che devono essere immediatamente identificabili (tabaccai, uffici postali e farmacie.)
- le insegne del tipo "a nastro", mentre si dovranno invece adottare tipologie a caratteri separati.
- Le insegne a cassetta

Ogni insegna dovrà riportare solo il nominativo dell'esercizio ed eventualmente la denominazione dell'attività svolta, proponendo denominazioni ormai consolidate nel linguaggio locale ed internazionale, ed evitando sempre e comunque neologismi artificiosi o barbarismi.

Sono ammessi eventuali simboli grafici, purché eseguiti con un linguaggio grafico semplice, sobrio e qualitativamente consona.

I colori delle insegne dovranno obbligatoriamente intonarsi attenersi all'assetto cromatico della facciata nel suo insieme e dell'apertura in cui vanno a collocarsi.

Dovranno perciò adottarsi colori non vivaci o fortemente contrastanti, ma possibilmente materiali naturali nobili dotati di peculiare carattere cromatico.

E' fatto divieto di utilizzare colori e luci che possano creare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, o comunque distrarre l'attenzione dei guidatori, con conseguente pericolo per la circolazione. Sono vietate pertanto luci intermittenti, su display o pannelli luminosi, a variazione di colore o d'intensità luminosa, nonché quelle che possono produrre abbagliamento, mentre sono consentite esclusivamente insegne luminose che presentino i caratteri o le superfici illuminati con luce indiretta.

Non è consentito l'uso di tubi fluorescenti e di materiali traslucidi per la realizzazione di targhe ed insegne luminose.

Non è consentita l'installazione di targhe ed insegne con emanazione diretta di luce; è consentita l'illuminazione indiretta solo nelle ore stabilite per la pubblica illuminazione, a condizione che gli apparecchi sorgenti di luce siano convenientemente occultati alla vista.

Non è consentita l'installazione di apparecchi illuminanti esterni quali lampade, lampioni, fari ed altri che non siano appartenenti alla pubblica illuminazione, al fine di illuminare gli accessi dei negozi e dei pubblici esercizi.

È consentita l'installazione a titolo precario di apparecchi da terra per esterni al fine di illuminare bar, ristoranti e pubblici locali nel periodo dell'anno in cui si svolgono le loro attività all'aperto, limitando le relative autorizzazioni a tali periodi ed esclusivamente all'interno dell'area del relativo dehor.

Al momento dell'approvazione, gli Uffici comunali preposti valuteranno la compatibilità formale, cromatica e materica della proposta o del progetto con le altre insegne presenti nello stesso ambito e/o contesto singolo.

Di norma le indicazioni di tipo commerciale e pubblicitario poste su pali (come per esempio quelle relative ad alberghi, ristoranti, etc.) devono essere evitate, o comunque limitate al massimo, per non ingenerare disordine visivo e confusione con la segnaletica stradale e per non creare ostacolo visivo alla circolazione.

Tale tipo di segnaletica è consentita solo in presenza di grandi spazi urbani, come viali, snodi stradali, etc., esclusivamente sulle strade a percorrenza veicolare e, comunque, non in prossimità di emergenze architettoniche e monumentali.

E' vietato in ogni caso installare tale tipo di segnaletica sulle strade del centro storico fortemente caratterizzate e/o con larghezze ridotte, anche se a percorrenza veicolare.

Le indicazioni commerciali poste su pali sono previste esclusivamente per alberghi, per ristoranti e per strutture ricettive affini, mentre per le altre categorie commerciali e produttive, all'interno del Centro storico sono tassativamente vietate.

Tali segnali indicativi devono inoltre essere conformi alle ulteriori disposizioni e prescrizione del Codice della strada, che prevedono di norma cartelli bianchi con scritte nere.

Si fa inoltre obbligo di posizionare le segnalazioni possibilmente in un unico cartello dalle dimensioni uniformate, distinguendole convenientemente per direzione.

In nessun caso è permesso che la segnaletica di uno o più esercizi si differenzi dallo standard generale

3.2.6.8. Indicazioni turistiche.

Per le indicazioni turistiche valgono le stesse norme previste per le indicazioni commerciali. In questi casi il Codice della strada prevede l'impiego di segnali con scritte bianche su fondo marrone ed eventuale sintetizzazione grafica, sempre di colore bianco, visualizzante se chiesa, castello, palazzo, etc..

In ogni caso, i cartelli indicatori dovranno proporre scritte bianche su fondo marrone, sostenuti da pali di ferro brunito o colorato con intonazioni scure, con il tassativo divieto di pali anodizzati o zincati.

E' vietato installare indicazioni turistiche in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

3.2.6.9. Segnaletica stradale.

Premesso che il posizionamento di segnali informativi ed indicativi, nonché della segnaletica stradale, deve comunque avvenire nel rigoroso rispetto del decoro, anche estetico, e dell'immagine complessiva della città, si dettano qui di seguito norme ed indicazioni sulle forme, sui materiali e sul posizionamento della segnaletica stradale cittadina, all'interno del centro Storico che l'Amministrazione Comunale dovrà recepire nel piano urbano del traffico, predisponendo specifici e complessivi progetti di riordino della segnaletica, nel rispetto del Codice della strada ed in accordo con l'Ufficio di Polizia Municipale.

La segnaletica stradale, la cui forma e colorazione è regolamentata dal Codice della Strada dovrà essere il più possibile raggruppata sullo stesso palo, distinguendola per categorie, evitando, per quanto possibile, il posizionamento in facciata

Di norma, tali raggruppamenti dovranno essere realizzati per categorie, che sono già a loro volta diversificate a livello coloristico:

- a) fondo chiaro con sintetizzazione grafica dei segnali ed eventuali scritte nere per la segnaletica stradale,
- c) fondo blu con scritte bianche, per le indicazioni delle strade extraurbane.

Le indicazioni di interesse locale devono essere limitate il più possibile e riguardare solo luoghi di interesse generale, come: Ospedale, Caserma dei Carabinieri, Vigili urbani, scuole, ecc..

Tali segnali dovranno essere posizionati, di norma, solo su strade carreggiabili e mai in contrapposizione visiva ad emergenze architettoniche.

Per il paio di sostegno, è vietato l'uso di metalli zincati o anodizzati, mentre è consentito l'uso del ferro brunito o colorato con intonazioni scure.

E' vietato installare la segnaletica stradale in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

3.2.6.10. Segnaletica di trasporti pubblici.

I cartelli indicatori delle fermate degli autobus e delle autocorriere dovranno essere omogeneizzati il più possibile, anche se indicanti le fermate di automezzi di proprietà di Enti diversi.

Gli stessi potranno essere a plancia con faccia singola o multipla sempre su palo in ferro brunito o colorato con intonazioni scure.

E' vietato l'uso di colori sgargianti, materiali plastici e sintetici, metalli zincati e alluminio anodizzati.

E' vietato il posizionamento di tali elementi in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

3.2.6.11. Stendardi e striscioni.

L'uso di stendardi e striscioni è consentito unicamente per la reclamizzazione di eventi, mostre, iniziative o avvenimenti culturali, iniziative finalizzate al pubblico interesse.

E' perciò consentita l'installazione di supporti temporanei, del tipo aereo, appoggiati al suolo o collocati in facciata alle condizioni successive, previa attenta valutazione dell'impatto che tali réclames hanno con l'ambito storico in generale e con le emergenze architettoniche in particolare.

E' in ogni caso vietato installare tali elementi in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

I messaggi a forma di stendardo possono essere posizionati direttamente in facciata solo se contenuti all'interno delle relative bucaie (suarci di porte e finestre).

Il posizionamento di stendardi in mezz'aria della strada, sostenuti da fili aerei, dovrà essere attentamente valutato anche in rapporto alla possibilità d'occultamento, anche parziale, di monumenti in scorcio o lungo importanti scorci visivi e comunque non potrà prevedere forature o buchi nelle murature di facciata per l'applicazione di utensileria metallica di sostegno.

3.2.7.

Esposizione all'esterno dei negozi. Vettrine e contenitori espositivi e distributivi.

3.2.7.1. Esposizione all'esterno dei negozi.

All'esterno dei negozi non è permessa l'esposizione di nessun genere d'articoli.

E' vietata altresì l'esposizione degli articoli all'esterno direttamente a terra o su supporto appoggiato al suolo.

Nel caso gli ingressi ai negozi non presentino caratteri architettonici e decorativi di pregio, è consentita l'esposizione della merce sulla soglia e sugli stipiti interni (sguinci) dell'ingresso principale di ogni esercizio, su appositi supporti, da cm 60 da terra fino all'altezza di mt. 2,00.

Detti supporti dovranno essere realizzati esclusivamente in legno, naturale o tinte, di colore scuro, ovvero in ferro, battuto o verniciato con colori scuri. L'esposizione dei prodotti di cui al precedente comma 4 è consentita esclusivamente nel caso di:

- giornali e riviste;
- oggetti di artigianato tradizionale salentino.

3.2.7.2. Bacheche.

Non è consentita l'installazione di bacheche murali, ad eccezione di quelle relative alle farmacie, che dovranno essere comunque realizzate con telaio in colori scuri; non sono ammessi, per esse, telai in materiali plastici o alluminio anodizzato.

In ogni caso, ove si renda necessario installare comunque tali bacheche, è fatto divieto di posizionarle su parti di facciata e di recinzioni interessate da fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

Le bacheche informative di Enti e servizi pubblici, Associazioni, partiti politici, Organizzazioni sindacali, etc. dovranno trovare esclusiva collocazione o all'interno di eventuali vetrine o direttamente all'interno della sede.

3.2.7.3. Vetrine a cassetta.

E' vietata l'installazione di vetrine a cassetta, di qualsiasi tipo, dimensione, forma e materiale, sulle facciate e sulle recinzioni in genere.

3.2.7.4. Dispensatori automatici e contenitori espositivi.

Per i dispensatori automatici (prodotti farmaceutici e sanitari; caramelle e gomme da masticare; sigarette; bancomat etc.) di qualsiasi tipo, dimensione, forma e materiale, è vietata la loro installazione sulle facciate.

Detti dispensatori potranno essere autorizzati, solo se installati all'interno di vetrine e su serramenti speciali, e comunque in ogni caso il filo dei dispensatori non potrà sporgere da quello della facciata, senza tenere conto dello sporto eventuale della cornice rispetto ad essa.

Il posizionamento non a filo vetrina di un negozio o di una banca, potrà essere concesso solamente per le biglietterie automatiche di autobus ed autocorriere. In ogni caso, tali apparecchiature dovranno presentare forme minimali, colori non sgargianti e dovranno essere progettate contestualmente ai pali di sostegno delle indicazioni delle fermate degli autobus e delle autocorriere.

E' tassativamente il collocamento sia in facciata, sia sul luogo pubblico o di godimento pubblico di altri contenitori informativi per apparecchiature di pesatura (balance), oroscopi, bioritmi, etc..

3.2.7.5. Altri elementi ed arredi sovrapposti alle facciate.

E' in genere tassativamente vietato, con le eccezioni previste nel presente Capitolo, sovrapporre alle facciate arredi, oggetti ed elementi in genere a carattere stabile.

Per le installazioni temporanee ammissibili, diverse da quelle del successivo comma, dovrà sempre essere richiesta e concessa la preventiva autorizzazione.

Tale disposizione s'intende estesa pure alle bucatore di facciata (finestre; porte-finestre; porte; portoni; etc.) ed alle recinzioni in genere, con l'eccezione di schermature contenute all'interno delle bucatore stesse (tende; etc.), che dovranno comunque risultare consone al contesto.

E' vietato chiudere stabilmente con murature e pannelli (tipo cartongesso o altro) le bucatore delle facciate, anche se effettuate con ricorso a tecniche di mimetizzazione tipo trompel'oeil.

3.2.8. Tende frangisole, parasole ed ombrelloni.

Le tende frangisole e parasole poggiate al suolo, impiegate come coperture degli spazi aperti pubblici o di godimento pubblico usufruiti da esercizi pubblici, devono, di norma, fare riferimento alle forme, ai materiali e alle cromie della tradizione, che s'identificano nel tipo ad ombrellone, di forma tonda, quadrata o rettangolare.

Forme diverse da quelle ad ombrellone, che comunque dovranno relazionarsi, anche nel materiale e nelle cromie, al contesto urbano in cui sono poste, possono essere autorizzate, previa attenta valutazione sempre a condizione che rientrano in un progetto unitario di riordino globale degli spazi aperti usufruiti dagli esercizi pubblici, insistenti su una stessa piazza o via.

E' consentita l'installazione di tende frangisole, parasole ad ombrellone e simili solo ai pubblici esercizi prospicienti gli spazi aperti, entro i confini della proprietà privata e/o entro l'area di suolo pubblico loro concesso.

Nell'installazione di tende frangisole e/o parasole su facciate la linea di appoggio superiore della tenda deve essere compresa tra il filo superiore del foro vetrina e il bordo inferiore dell'insegna e comunque deve attenersi alle seguenti prescrizioni :

- il telo non deve essere ad altezza inferiore di m.2,10 dal piano stradale
- lo sbraccio della tenda deve essere contenuto in un massimo di m.1,50
- nessun elemento della tenda può esser fissato a cornici in materiale lapideo o simili
- la tenda non può essere sostenuta da montanti verticali
- sono vietati i teli in materiale plastico e i tessuti a righe
- è vietata la rifinitura con frange e passamanerie
- non potranno essere installate lungo le facciate degli edifici di rilevante interesse storico, artistico, monumentale
- Sui teli resta consentito unicamente sulla fascia anteriore l'indicazione del nome e/o attività svolta dall'esercizio titolare della licenza di commercio con esclusione di marche e prodotti commercializzati dal negozio

- In assenza di marciapiede, lungo le vie pubbliche, non potranno essere installate tende, salvo che per le zone ad esclusivo transito pedonale.
- Non è ammessa l'installazione tende frangisole e parasole ai piani superiori
- Non sono ammesse coperture leggere di tipo "a pergolato" o d'altro tipo

3.2.9. Corpi illuminanti esterni.

3.2.9.1. Illuminazione pubblica.

La scelta del tipo ed il posizionamento dei diffusori illuminanti della rete di pubblica illuminazione, che ha come finalità essenziale l'illuminamento secondo standards ottimali nelle ore notturne degli spazi urbani pubblici e di uso pubblico, deve avvenire comunque nel rispetto dell'ambiente storico, sia sotto il profilo del tipo di organi illuminanti che sotto quello della qualità della luce .

Nei progetti di pubblica illuminazione dovranno essere tenute presenti le seguenti norme :

- a) Nelle strade caratterizzate da grandi slarghi, lungo i viali e nelle piazze i diffusori dovranno essere del tipo a lampione, sorretto da uno stelo in metallo, preferibilmente ghisa, naturale o verniciata, con intonazioni scure, uniformandosi agli stili delle lampade a braccio
- b) La parte riguardante i diffusori di luce dovrà essere protetta da vetro ed emanare di norma un'illuminazione calda, prevedendo tutti gli accorgimenti per eliminarne la dispersione.
- c) E' sconsigliabile una luce fredda in quanto non confacente all'ambiente storico in cui i diffusori illuminanti sono posti.
- d) Il posizionamento dei lampioni a stelo dovrà rientrare in un progetto organico di sistemazione di un intero ambito (via; piazza; complesso di spazi pubblici), che preveda un'unica ed ordinata direttrice di collocazione, che , secondo i casi, potrà collocarli sull'estremità dei marciapiedi, al centro della strada o all'interno delle aiuole spartitraffico.
- e) nelle strade di penetrazione veicolare al Centro storico , caratterizzate dall'uniformità nell'altezza degli edifici e da una relativa ampiezza stradale, ma non in grado di permettere il posizionamento di lampioni a stelo, è consigliabile l'impiego di diffusori applicati alle facciate, del tipo " ad applique ", che dovranno essere relazionati per forma, colore e cromia ai lampioni a stelo collocati nello stesso ambito. Queste applique dovranno essere posizionate in facciata, previa attento rilievo e studio di quest'ultima, in modo da non interferire con i caratteri architettonici e le partiture dell'edificio.
- f) Gli edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti, non potranno ricevere di norma in facciata organi illuminanti, salvo studio approfondito, approvato dalle competenti Soprintendenze, che valuti una compatibilità con gli organi illuminanti proposti con i caratteri e l'apparato decorativo del monumento.

- g) E' fatto divieto d'installare corpi illuminanti su fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.
- h) L'involucro dell'applique dovrà uniformarsi cromaticamente ai colori dell'ambiente storico, impiegando preferibilmente metalli naturali come ghisa, rame e ferro oppure verniciati con tinte opache d'intonazione scura.
- i) Particolare attenzione dovrà essere rivolta al posizionamento e alla natura dei cavi elettrici, in modo da non fuorviare la lettura architettonica di facciata. Si consiglia pertanto di impiegare cavi con involucro di rame e scatole di derivazione dello stesso materiale, in grado di invecchiare con i tempi e i ritmi propri dei materiali storici. Tali elementi sono posizionati, di norma, lungo le direttrici orizzontali sottolineate, nella maggior parte dei casi, dalle fasce marcapiano e, per i percorsi verticali, dietro i pluviali
- j) Nelle strade caratterizzate da limitata larghezza è consigliato l'impiego di lampade a braccio, applicate in facciata che dovranno essere posizionate tra il piano terra e il piano primo e, comunque non oltre il marcapiano tra il primo e il secondo piano.
- k) Il posizionamento della lampada a braccio dovrà essere valutato in funzione della lettura di facciata e dell'importanza dell'edificio.
- l) Particolare cura dovrà essere effettuata nella messa a dimora dei cavi elettrici seguendo le indicazioni di cui al precedente punto j);
- m) Sono vietati tassativamente i posizionamenti di lampade a sospensione, nella mezzeria della strada, dal momento che necessitano di una serie di cavi aerei che limitano la visione architettonica, soprattutto dei prospetti degli edifici, e producono danni ai paramenti murari.
- n) E' permessa ed incoraggiata l'illuminazione scenografica d'edifici di rilevante interesse architettonico, archeologico e monumentale mediante progetti e sistemi illuminotecnici speciali e/o innovativi. Sono di conseguenza consentiti sistemi d'illuminazione incassati a pavimento (purché di tipo compatibile con il traffico veicolare e pedonale, a seconda dei casi), illuminazione scenografica di parti, vuoti e pieni, elementi architettonici particolari, statue, etc. mediante l'impiego di fari, proiettori, faretti ed altro organi speciali. Si raccomanda comunque il ricorso a temperature di colore calde, a lampade che non producano surriscaldamento di facciate e particolari di facciata, e si prescrive che gli organi illuminanti speciali siano dissimulati al massimo ed occultati alla visione dalle pubbliche vie. Resta fermo che ogni progetto d'illuminazione scenografica dovrà essere preventivamente esaminato ed attentamente valutato da parte degli Uffici competenti. Si dovrà avere naturalmente cura affinché l'illuminazione scenografica di un monumento o gruppi di monumenti s'inserisca, sempre e comunque, felicemente all'interno del contesto ambientale, evitando l'impoverimento e la svalutazione percettiva della quinta (o delle quinte) di riferimento.

3.2.9.2. Illuminazione privata.

E' fatto tassativo divieto d'installare corpi illuminanti, sospesi, su facciata o su armatura stradale, differenti da quelli utilizzati per la pubblica illuminazione.

Eventuali corpi illuminanti esistenti, d'epoca e/o di valore storico-artistico e documentario, dovranno essere conservati ed accuratamente restaurati.

E' in ogni caso fatto assoluto divieto di surrogare o integrare l'illuminazione della rete pubblica con ricorso ad insegne pubblicitarie e simili.

L'installazione eventuale, all'esterno di un locale, di apparecchi illuminanti integrativi, conformi ai disposti del comma 1 e senza alcuna scritta pubblicitaria, è permessa solo ai pubblici esercizi o dove viene svolta un'attività pubblica, sociale, ricreativa, ecc., nel caso di documentata e provata insufficienza della pubblica illuminazione.

Per l'autorizzazione all'installazione dei predetti corpi illuminanti integrativi, dovranno essere attentamente essere progettati e valutati:

- a) L'assoluta necessità, sotto il profilo illuminotecnico, di siffatta integrazione.
- b) L'euritmia illuminotecnica della sequenza di luci ed ombre.
- c) L'ordinata scansione dei corpi illuminanti lungo ambo i fronti stradali o sui due lati contrapposti di una piazza, che dovrà comunque prevedere il posizionamento dei corpi integrativi ad interassi regolari e comunque mai tali da creare disordine (zone di eccessivo illuminamento rispetto alle altre zone) sotto il profilo illuminotecnico.
- d) La qualità, la quantità e la temperatura di colore dell'emissione luminosa, che dovranno essere deve essere uguali o simili a quelli della pubblica illuminazione.

E' comunque vietata la proiezione di immagini, scritte od altro all'esterno del negozio.

E' altresì consentita l'installazione di corpi illuminanti esclusivamente sotto gli ombrelloni e ripari consimili dei pubblici esercizi, con esclusione delle tende parasole su facciata o su serramento.

Non è mai permessa l'installazione di apparecchi illuminanti all'esterno di abitazioni.

3.3. Oggetti ed elementi su superfici orizzontali ed in spazi esterni pubblici e privati.

3.3.1. Elementi ed impianti tecnologici e relativi a sottoservizi. Elementi per l'illuminazione e l'aerazione degli scantinati.

3.3.1.1. Parcometri.

L'installazione di parcometri non è consentita in corrispondenza di edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti.

In ogni caso è vietato il posizionamento di parcometri dinanzi a fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio, e comunque la loro installazione su facciata.

I parcometri saranno di norma del tipo comunemente utilizzato dai Comuni anche se è consigliabile prevedere apparecchi con forme e colori più idonei alla loro minimizzazione.

3.3.1.2. Apparecchi telefonici e cabine telefoniche.

All'interno del Centro storico ed negli ambiti di particolare pregio delle zone d'interesse ambientale, nel caso di collocamento di apparecchi telefonici pubblici è consigliato l'impiego di apparecchiatura di tipo aperto, per la loro minimale consistenza volumetrica, piuttosto che cabine telefoniche chiuse, che, per forma, dimensioni, materiali, etc., mal s'inseriscono in un contesto storico e/o di pregio ambientale. In generale, è opportuno integrare questi oggetti per la comunicazione ad altri oggetti di corredo urbano, come le transenne e le plance d'informazione turistica o su monumenti, garantendone comunque l'accessibilità alle persone disabili.

Quando ciò non è possibile è conveniente posizionarli in luoghi di aggregazione, prevedendo appositi spazi in posizione defilata.

L'installazione di cabine telefoniche non è consentita in corrispondenza di edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti.

In ogni caso è vietato il posizionamento di cabine ed apparecchi telefonici anche di tipo aperto dinanzi a fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

I tipi adoperati vanno orientati verso cromie e materiali della tradizione, con la tassativa esclusione di metalli zincati ed anodizzati.

3.3.1.3. Cabine ENEL di trasformazione.

E' tassativamente vietata la realizzazione ex novo di manufatti fuori terra destinati a cabine ENEL per la trasformazione dell'energia elettrica. Le nuove cabine effettivamente necessarie, pertanto, dovranno essere ricavate, previo adeguamento a norma, esclusivamente all'interno di vani, interrati o seminterrati, di edifici preesistenti.

Ad eccezione della prescritta segnaletica di sicurezza, si dovrà aver cura affinché la nuova cabina si integri nel relativo fabbricato e non sia leggibile all'esterno.

Pertanto anche i relativi serramenti dovranno recare, all'esterno ed in sovrapposizione alle porte, realizzate con i materiali e aventi le caratteristiche prescritti dalle vigenti norme, idonee pannellature di rivestimento capaci di uniformare il serramento della cabina agli altri esistenti nell'unità architettonica interessata.

3.3.1.4. Chiusini.

I chiusini relativi a sottoservizi ed altro devono di norma, e fatta salva la sottostante collocazione di un chiusino principale a norma ed in materiali diversi (ferro; ghisa; etc.) integrarsi alla pavimentazione esistente mediante un rivestimento eseguito nello stesso materiale della pavimentazione.

Tale norma è obbligatoria nel caso di pavimentazioni con basoli o comunque con materiali storici e/o pregiati. In tal caso il rivestimento dovrà ripetere la stessa tessitura, orientamento e dimensione degli elementi della pavimentazione.

3.3.1.5. Chiusini di saracinesche.

I chiusini di minori o piccole dimensioni, relativi a saracinesche ed altri apparecchi dei sottoservizi, possono essere in ferro o ghisa a vista. Non sono ammessi chiusini in materiali plastici o resine sintetiche. Ove non possibile la mimetizzazione come indicato al precedente Art. 9.3.1.4, i chiusini di forma quadrata o rettangolare dovranno comunque essere orientati nella direzione della tessitura della pavimentazione esistente.

3.3.1.6. Caditoie.

Le caditoie potranno essere soltanto, a seconda dei casi, in ferro, ghisa o materiale lapideo.

Le caditoie in ferro o ghisa dovranno avere disegno semplice ed uniformato a modelli storicamente consolidati.

Sono vietate caditoie con disegni e forme irregolari. La tipologia prescritta, nel caso di pavimentazioni con basoli o comunque con materiali storici e/o pregiati, è quella della caditoia realizzata con il medesimo materiale della pavimentazione.

3.3.1.7. Grate praticabili.

Per le grate praticabili, relative all'aerazione di locali scantinati, è prescritta l'adozione di maglie e telai unicamente in ferro o ghisa, con disegno semplice ed uniformato a modelli storicamente consolidati. Sono vietate grate con disegni e forme irregolari. Sono vietate grate con maglie larghe tipo Orsogrill; le maglie dovranno invece essere ravvicinate e presentare caratteristiche antitacco.

3.3.1.8. Lucernari.

Per l'illuminazione e l'aerazione di locali scantinati è vietata la formazione di lucernari con materiali traslucidi, tipo vetrocemento. E' invece prescritta l'adozione di grate praticabili conformi ai disposti del precedente Art. 3.3.1.7. Nel caso d'interventi di manutenzione, rifacimento e restauro delle superfici orizzontali e/o d'interventi sulle facciate poste in corrispondenza del lucernario, il relativo progetto dovrà prevedere l'integrale adeguamento alle presenti norme dei lucernari esistenti.

3.3.1.9. Fontane.

L'installazione di fontane, in genere sconsigliata in quanto rappresentante comunque elemento e fattore d'alterazione di scenari urbani consolidati e storicizzati, non è mai ammessa direttamente su facciata di edifici. Non è consentita l'installazione di fontane con ubicazione e dimensioni tali da costituire intralcio al traffico dei pedoni ed alla circolazione in genere.

In ogni caso eventuali manufatti di questo tipo dovranno essere rigorosamente proporzionati alle dimensioni ed al carattere dello spazio urbano in cui s'inseriscono.

L'installazione di fontane non è consentita in corrispondenza di edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti. In ogni caso è vietato il posizionamento di tali manufatti in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio. Le soluzioni eventualmente proposte vanno orientate verso forme, dimensioni e materiali propri della tradizione.

3.3.1.10. Fontanelle.

S'intendono per fontanelle gli elementi di piccole dimensioni, destinati alla pubblica erogazione di acqua. L'installazione di fontanelle è consentita solo su strade, slarghi e piazzette secondarie, e comunque in punti defilati alla vista e tali da non costituire intralcio al traffico dei pedoni ed alla circolazione in genere.

L'installazione di fontanelle non è mai consentita in corrispondenza di edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti.

In ogni caso è vietato il posizionamento di tali manufatti in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio. La loro installazione è permessa, dopo attenta valutazione, a condizione che le fontanelle siano realizzate esclusivamente in ferro o ghisa, e che riproducano le tipologie storiche dell'Acquedotto Pugliese.

Si consiglia l'eventuale recupero e reinstallazione di vecchie fontanelle dismesse, dopo una loro accurata revisione.

3.3.1.11. Bocche antincendio.

Le bocche antincendio devono riprendere la forma, il materiale, il colore di quelle della tradizione pugliese ed il loro posizionamento dovrà essere, di norma, in aderenza alla facciata, mantenendo un distacco non minore di cm. 20. Potrà essere valutata la possibilità del posizionamento in linea con il limite esterno dei marciapiede, fermo restando che, in ogni caso, devono essere considerate le dimensioni minime per l'accessibilità a persone invalide.

L'installazione delle bocche antincendio non è mai consentita in aderenza alle facciate di edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti.

In ogni caso è vietato il posizionamento di tali manufatti in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

3.3.2. Altri elementi d'arredo urbano.

3.3.2.1. Paracarri, dissuasori e transenne.

Il posizionamento di paracarri, dissuasori e transenne deve preferibilmente rientrare in un progetto globale di riordino di un ambito omogeneo, mirante non solo alla protezione dal traffico veicolare e alla delimitazione dei parcheggi, per i quali è doveroso approntare specifiche pianificazioni, ma anche alla sua valorizzazione estetica, prevedendo l'integrazione funzionale e l'uniformità formale, materica e cromatica di più funzioni ed elementi, come portabici, segnali stradali, apparecchi telefonici etc.. In quest'ottica, si deve considerare che il posizionamento, deve, in ogni caso, garantire il rispetto delle dimensioni minime per l'accessibilità alle persone disabili.

Forma, materiali e colori di paracarri, dissuasori e transenne rivestono fondamentale importanza. E' consigliabile pertanto l'impiego di paracarri e dissuasori in pietra locale (calcarenite dura), riproponendo le forme geometriche e le proporzioni proprie della tradizione, riconducibili a cilindri, prismi poligonali, tronchi di cono o piramidi poligonali, talvolta sormontati da calotte sferiche.

E' altresì consentito, in alcuni ambiti omogenei di non elevato valore storico-artistico, l'impiego di nuove forme, purché sempre in pietra locale ed, in subordine, in metalli propri della tradizione industriale, come la ghisa o il ferro naturale.

Sono permessi, a protezione dei basamenti delle facciate, i paracarri in ghisa tipici della tradizione su strade carrabili di limitata larghezza, a condizione che siano del tipo configurato a mo' di quarto di circonferenza e riproducano modelli tipici dei primi del secolo XX.

E' tassativamente vietato l'impiego di paracarri in conglomerato cementizio, anche se colorati, ed il posizionamento di paracarri, anche se amovibili, di esclusiva iniziativa privata.

Le transenne dovranno uniformarsi ai caratteri generali dei tipi tradizionali, e dovranno pertanto essere esclusivamente in ghisa o ferro naturale.

E' categoricamente vietato l'impiego di transenne in metallo zincato e anodizzato ed il posizionamento di transenne metalliche con colorazioni sgargianti, a strisce comunque colorate, collegate fra loro con catene o elementi orizzontali.

3.3.2.2. Gettacarte e porta rifiuti a colonna ed a muro.

La collocazione di cestini gettacarte e porta rifiuti, che, di norma, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale, dovrà derivare non solo da un attento esame degli spazi più frequentati, ma anche dalla valenza formale dei luoghi in cui sono posti, nonché dal rispetto delle dimensioni minime per l'accessibilità alle persone disabili.

Il posizionamento di gettacarte e portarifiuti deve preferibilmente rientrare in un progetto globale di riordino di un ambito omogeneo, mirante anche alla sua valorizzazione estetica, prevedendo

l'integrazione funzionale e l'uniformità formale, materica e cromatica di più funzioni ed elementi, come paracarri, portabici, segnali stradali, apparecchi telefonici ecc..

L'installazione di cestini gettacarte e porta rifiuti non è mai consentita in corrispondenza di edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti.

In ogni caso è vietato il posizionamento di tali manufatti in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

E' raccomandabile l'uniformità degli oggetti in gli ambiti omogenei.

Tali oggetti per forma, dimensioni, materiale e colore devono inserirsi discretamente nell'immagine dell'ambiente storico. E' previsto perciò l'impiego di materiali della tradizione, come rame, bronzo, ottone, nonché ferro naturale, oppure colorato con intonazioni scure come nero, verde e marrone, evitando colorazioni stridenti coi contesti.

Sono consigliabili sempre e comunque manufatti a colonna in ghisa, muniti di portacenere e chiusi alla sommità, del tipo di quelli già installati nei più centrali e principali spazi del centro storico cittadino.

E' tassativamente vietata la collocazione, per iniziativa privata, di cestini gettacarte anche se amovibili, ad eccezione di quelli, debitamente autorizzati.

3.3.2.3. Panchine e sedili.

Le panchine per la sosta ed il riposo devono essere posizionate solamente in luoghi di aggregazione e di socializzazione, per esclusiva iniziativa dell'Amministrazione Comunale.

Pertanto, è categoricamente vietata l'installazione in luogo pubblico o privato, ma di godimento pubblico, di singole panchine per esigenze private, con la sola eccezione dei casi, debitamente autorizzati. L'installazione di panchine e sedili deve preferibilmente rientrare in un progetto globale di riordino di un ambito omogeneo, mirante anche alla sua valorizzazione estetica, prevedendo l'integrazione funzionale e l'uniformità formale, materica e cromatica di più funzioni ed elementi, come paracarri, gettacarte, portabici, segnali stradali, apparecchi telefonici ecc..

Le panchine devono perciò rispondere ad esigenze di omogeneità cromatica, formale e materica non

solo con il luogo in cui sono poste, ma anche con le eventuali panchine degli spazi di aggregazione adiacenti. La forma, il materiale ed il cromatismo devono sapersi integrare al messaggio figurativo proprio del luogo. Sono raccomandati i materiali della tradizione: ferro, ghisa, legno e pietra locale, con la tassativa esclusione di materiali come l'alluminio anodizzato, la plastica ed il conglomerato cementizio. La colorazione potrà proporre il tono naturale del materiale solo nel caso della pietra e della ghisa, mentre nel caso dell'impiego del ferro e del legno si dovrà, di norma, prevedere la colorazione con un'intonazione scura della gamma dei bruni o dei verdi. Non sono ammesse colorazioni sgargianti. L'installazione di panchine non è mai consentita in corrispondenza di edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti. In casi particolari sarà valutata la possibilità d'installazione di semplici sedute prive di schienale e di piccole dimensioni, realizzate con forme e materiali consoni, e comunque nel rispetto dei commi precedenti. In ogni caso è vietato il posizionamento di tali manufatti in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

3.3.2.4. Fioriere.

In linea generale è fortemente sconsigliato l'impiego di fioriere intese principalmente come dissuasori di traffico o di delimitazione continua di spazi pubblici o di spazi privati di godimento pubblico, usufruiti da esercizi pubblici, avulsi da un progetto organico di globale sistemazione urbana.

Pertanto alla fioriera (come pure alle essenze ivi inserite, che dovranno essere esclusivamente tipiche dell'ambiente mediterraneo e, meglio ancora, salentino), è affidato il compito fondamentale dell'arricchimento dell'immagine di particolari e peculiari spazi.

Sono raccomandati i materiali della tradizione, con forme, materiali e cromatismi che devono sapersi integrare al messaggio figurativo proprio del luogo: pietra locale, nelle varie intonazioni cromatiche, ed il cotto delle fornaci salentine, o, tutt'al più, campane, con la tassativa esclusione di materiali come la graniglia cementizia e la plastica. L'impiego del legno, da considerarsi materiale consono all'ambiente storico costruito, non dovrà proporre forme proprie di altri ambiti geografici.

3.3.2.5. Vasi per piante.

I vasi per piante, sia posti al suolo a pavimento o su aiuola, o sospesi dovranno avere le medesime caratteristiche delle fioriere: pertanto sono ammessi esclusivamente vasi in cotto delle fornaci salentine, o, tutt'al più, campane, con la tassativa esclusione di materiali come la graniglia cementizia e

la plastica.

In casi particolari, sono consentiti vasi da fiori pensili su facciata, a condizione che non siano posti su edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti. In ogni caso è vietato il posizionamento di tali manufatti in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

Il supporto dei predetti vasi pensili dovrà comunque essere realizzato con forme e metalli propri della tradizione industriale, come la ghisa o il ferro naturale.

3.3.2.6. Edicole, chioschi e gazebo.

In linea generale la costruzione di nuove edicole per giornali, di chioschi per il ristoro e di gazebo destinati anche a servizi non è ammessa, ove essa non ciò non rientri in un progetto di riordino globale di un ambito urbano omogeneo.

Tali manufatti dovranno comunque essere uniformati ad eventuali modelli, predeterminati dall'Amministrazione Comunale a mezzo d'appositi provvedimenti, al fine di tendere ad una decorosa normalizzazione di forme, materiali, proporzioni e dimensioni. La sostituzione dei chioschi esistenti con modelli conformi a quelli predeterminati, ed il loro eventuale spostamento in posizione più idonea rispetto ai caratteri del contesto del centro storico, dovranno essere opportunamente perseguiti ed incoraggiati dall'Amministrazione Comunale per mezzo di apposite incentivazioni.

E' comunque tassativamente vietata l'installazione di edicole, chioschi e gazebo di qualsiasi natura e dimensione in corrispondenza o in contrapposizione con edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti. In ogni caso è vietato il posizionamento di tali manufatti in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio. Pertanto la nuova edificazione di gazebo, edicole e chioschi può essere autorizzata, previa attenta valutazione, solo in particolari contesti ambientali e in occasione di un riordino globale di spazi aperti di non rilevante valenza ambientale ed architettonica. In ogni caso le edicole, i gazebo ed i chioschi debbono impiegare unicamente i materiali della tradizione locale, e soprattutto devono essere dotati di forte coerenza formale ed ottima qualità del design, che dovrà essere in grado d'assicurare al massimo livello la corretta ambientazione del manufatto, anche sotto il profilo dei rapporti dimensionali col contesto. Sono pertanto vietati manufatti "fuori scala", che anche solo per dimensioni non s'inseriscano in modo equilibrato e discreto. Di conseguenza le produzioni seriali

sono, di norma, vietate e possono essere adottate solo previo attento esame valutativo e nel solo caso di manufatti di ottima qualità estetica. Le edicole, i gazebo ed i chioschi d'interesse storico, artistico e documentario devono essere salvaguardati sotto il profilo formale, materico-cromatico e funzionale. L'eventuale autorizzazione all'installazione di edicole, chioschi e gazebo dovrà comunque essere limitata nel tempo ed alla scadenza potrà essere rinnovata o meno.

3.3.2.7. Pensiline e biglietterie per autobus.

Le pensiline per l'attesa di autobus e di autocorriere, nonché le relative biglietterie, debbono risultare correttamente inserite nell'ambito specifico in cui sono poste. Pertanto, sotto il profilo formale non debbono minimamente ostacolare o dequalificare la lettura del contesto architettonico ed urbanistico, specialmente se pregio storico- ambientale. E' consigliabile perciò l'inserimento di pensiline in ambiti urbani esclusivamente privi di particolari caratteri di pregio storico, architettonico ed ambientale.

E' comunque tassativamente vietata l'installazione di pensiline e biglietterie di qualsiasi natura e dimensione in corrispondenza o in contrapposizione a edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti. In ogni caso è vietato il posizionamento di tali manufatti in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio. I materiali consigliati sono quelli della tradizione industriale come la ghisa, il rame, il ferro naturale e colorato; in quest'ultimo caso si dovranno impiegare intonazioni cromatiche non stridenti, ma in armonia con l'ambiente circostante.

E' assolutamente vietato l'impiego dell'alluminio anodizzato e della plastica. Di conseguenza le produzioni seriali sono, di norma, vietate e possono essere adottate solo previo attento esame valutativo e nel solo caso di manufatti di ottima qualità estetica.

3.3.2.8. Bancarelle e mercati.

Le bancarelle per la vendita ambulante di prodotti specifici dovranno comunque inserirsi con discrezione, sotto il profilo formale e materico-cromatico, nel contesto architettonico ed ambientale in cui si collocano, con il categorico divieto di impiegare materiali non tradizionali, come l'alluminio anodizzato e la plastica. Attenta valutazione dovrà essere posta per il loro posizionamento, che in ogni caso non dovrà mai essere di ostacolo alla lettura di emergenze storico-artistiche o di particolari connotati ottici e all'accessibilità delle persone disabili.

E' tassativamente vietata l'installazione di bancarelle di qualsiasi natura e dimensione in corrispondenza o in contrapposizione a edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e

monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti. E' vietato il posizionamento di tali strutture in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

In ogni caso, l'eventuale autorizzazione dovrà essere temporanea e alla scadenza potrà essere rinnovata o meno.

I mercati hanno sempre assolto la funzione di caratterizzare, sovente in modo positivo, parti significative dell'ambiente e dello scenario urbano, svolgendo una temporanea funzione di fruizione a fini commerciali e di servizio dello spazio pubblico, a mezzo di bancarelle per la vendita di prodotti specifici, sin al punto che alcuni luoghi sono indelebilmente associati alla presenza del mercato stesso.

Il mercato pertanto, se storicizzato, rientra nel concetto del Bene culturale da conservare e salvaguardare sotto il profilo funzionale e di scena urbana.

Ciò a prescindere dalla necessità o opportunità di un suo eventuale riordino, spesso connesso alla presenza di elementi funzionali e di strutturazione inadeguati, troppo invasivi o lesivi del decoro urbano.

Pertanto, l'Amministrazione comunale dovrà farsi carico di intraprendere e vagliare caso per caso una serie di iniziative mirate al riordino e alla valorizzazione formale dei mercati esistenti, previa attenta valutazione dell'utenza cui si rivolge e delle categorie merceologiche da consentire e da selezionare, che comunque dovranno essere rispondenti alla caratterizzazione già radicata nel mercato esistente.

Sotto il profilo formale e materico-cromatico le bancarelle, che, di norma, dovranno essere rimosse nelle ore di chiusura del mercato, devono essere coerenti con le norme specifiche del presente articolo. Devono comunque essere perseguiti criteri ed indirizzi di omogeneizzazione fra gli esercizi componenti il mercato.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta sia al sistema delle coperture, che dovranno essere uniformi tra loro e rapportarsi adeguatamente ai caratteri ed ai colori del contesto, sia a tutti gli impianti tecnologici necessari al funzionamento del mercato.

Le associazioni di esercenti fruitori del mercato, potranno presentare un puntuale progetto unitario di riordino, specificando dimensioni di ingombro ,sistemi d'ancoraggio al suolo ,altezza ,materiali elementi tecnici connessi all'incolumità pubblica e privata

3.3.2.9. Attrezzature ludiche.

Le attrezzature ludiche, di proprietà pubblica o comunque di godimento, pubblico debbono essere oggetto di speciale valutazione, non solo sotto il profilo formale, materico e cromatico, ma anche funzionale e della correlazione con il contesto.

In linea generale è sconsigliato il posizionamento di questo tipo d'attrezzature negli spazi urbani pubblici del Centro Storico e delle zone d'interesse ambientale, con l'eccezione delle aree a verde di

grandi dimensioni . La loro installazione dovrà pertanto scaturire da effettive necessità di fruizione da parte dei più piccoli di aree pubbliche a verde e sarà consentita solo ove la natura ed i caratteri dell'area o dello spazio ne evitino l'impatto con i caratteri storici ed architettonici dell'ambito circostante.

3.3.2.10. Rastrelliere e portabici.

Le biciclette e i ciclomotori sono ormai divenuti i mezzi di trasporto urbano per eccellenza, e le biciclette, in particolare, rappresentano il mezzo d'elezione per il trasporto nei centri storici. Dunque è di fondamentale importanza incentivarne l'uso, predisponendo anche idonei spazi per la sosta attrezzati. In particolare, la scelta dei portabici, tenendo conto dell'intero contesto, deve orientarsi all'uniformità degli oggetti, tra loro e con gli altri quali dissuasori, transenne, panchine, etc.. Pertanto l'Amministrazione comunale dovrà provvedere alla redazione di un coerente progetto di riordino globale di un ambito omogeneo, mirante anche alla sua valorizzazione estetica, prevedendo l'integrazione funzionale e l'uniformità formale, materica e cromatica di più funzioni ed elementi. E' comunque vietata qualsiasi collocazione di portabici da parte di singoli privati .

3.3.2.11. Spazi esterni attrezzati di esercizi commerciali (dehors)

Per dehors s' intende uno spazio pubblico attrezzato, esterno ad esercizi commerciali, dato in concessione limitata nel tempo ad un bar, caffetteria o ad un esercizio di ristorazione e simili, o uno spazio privato, ma di godimento pubblico, usufruito sempre da un esercizio di ristorazione, caffetteria, bar e simili.

Il dehors non deve impedire la normale circolazione e pertanto lo spazio occupato dai dehors deve essere proporzionato alla larghezza della sede della carreggiata e comunque non è consentita l'occupazione di suolo pubblico su strade con carreggiata inferiore e m.4

Nel caso in cui il marciapiede non consenta l'accessibilità alle persone disabili, il dehors potrà essere posizionato sul piano carreggiabile, ma solo se ciò potrà consentire la normale circolazione pedonale e veicolare.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta al tipo di pavimentazione della pedana dei dehors, che potrà, di norma, essere autorizzata esclusivamente per i dehors posti sul piano carreggiabile e non per quelli posti sul marciapiede.

La pedana, sopraelevata per un massimo di cm 15,00 dal piano carreggiabile, dovrà impiegare, di norma, essenze lignee di intonazione cromatica simile al manto di pavimentazione.

E' perciò tassativamente vietato l'impiego di cromie stridenti e di materiali poco confacenti all'immagine dell'ambiente storico, quali la lamiera zincata e materiali plastici.

Di norma, non è possibile proteggere il dehor con tende frangisole e parasole che sporgano più di 120 cm dal filo facciata con un'estensione in larghezza che deve essere pari alle aperture ; può invece essere autorizzata l'installazione di ombrelloni, solo nel caso in cui l'esercizio di ristoro si affacci su uno slargo e che l'edificio non sia di rilevanza architettonico-ambientale.

Nel caso in cui il dehor sia staccato dal marciapiede può essere prevista l'installazione di coperture, limitatamente ai soli periodi estivi, che implicino appoggio a terra e la chiusura al termine dell'orario di utilizzazione

La scelta del tipo di copertura dovrà intonarsi per forma, colore e materiale all'ambiente in cui è posto e alle coperture degli esercizi adiacenti e dovrà riallacciarsi alle forme, ai materiali e alle cromie della tradizione che, per lo più, si identificano nel tipo ad ombrellone.

I dehors, previa attenta valutazione, possono essere delimitati da transenne e da fioriere

Ove il dehor sia collocato in posizione staccata dal marciapiede e dotato di pedana, è consentita una sua delimitazione perimetrale con transenne, unicamente in legno naturale di tonalità scura o in materiali della tradizione industriale, come la ghisa, il rame, il ferro naturale e colorato.

E' consentita, in alternativa e nel caso esclusivo di piccole superfici, la delimitazione con vasi da fiori ; la delimitazione perimetrale dovrà lasciare aperti non meno di due varchi con larghezza non minore di m.2. .

Particolare attenzione dovrà inoltre essere rivolta agli altri arredi, come sedie, tavoli e diffusori illuminanti, che dovranno, di norma, presentare forme, materiali e cromie coerenti alle espressioni storicizzate del luogo. Sono pertanto vietati i colori sgargianti, che nulla hanno a che fare con la tavolozza cromatica propria dell'ambiente storico e gli impieghi di materiali e forme avulsi dalla tradizione storica locale.

3.3.2.12. Sedie e tavolini dei dehors.

Ferma restando l'attenta valutazione da parte degli Uffici di proposte relative a sedie e tavolini dei dehors che utilizzino design e materiali innovativi, che dovranno sempre e comunque avere colori sobri e non sgargianti, risultare d'elevata qualità ed essere non impattanti o in contrasto con i caratteri del centro storico in generale e dello specifico contesto in particolare, si prescrive che detti arredi

debbano, di norma, presentare forme, materiali e cromie coerenti alle espressioni storicizzate del luogo.

3.3.3. Verde d'arredo-Alberature – Aiuole- Piante in vaso.

Tutte le essenze e le piante costituenti verde d'arredo dovranno essere esclusivamente tipiche dell'ambiente mediterraneo e, meglio ancora, salentino. Sono consentite le palme tipiche dell'area mediterranea. La piantumazione di nuove essenze dovrà essere preceduta da uno specifico studio di architettura e scenografia del verde, che dovrà tenere conto anche delle esigenze di manutenzione, dando la preferenza, se possibile, a specie sempreverdi.

Gli spazi recintati, specialmente se con ringhiera trasparente, dovranno possibilmente ispirarsi alla tipologia del giardino mediterraneo.

3.3.4. Elementi monumentali ed artistici: colonne, obelischi, statue e monumenti, strutture monumentali in genere.

Questo tipo di opere sono in genere fortemente sconsigliate, in quanto rappresentanti comunque elementi e fattori d'alterazione di scenari urbani consolidati e storicizzati.

L'eventuale installazione, anche temporanea, di tali opere dovrà sempre e comunque avvenire garantendo una qualità artistica di livello eccezionale.

Dette installazioni non sono mai ammesse direttamente su facciata di edifici, e non ne è comunque consentita l'installazione con ubicazione e dimensioni tali da costituire intralcio al traffico ed alla circolazione in genere.

In ogni caso eventuali manufatti di questo tipo dovranno essere rigorosamente proporzionati alle dimensioni ed al carattere dello spazio urbano in cui s'inseriscono.

L'installazione di dette opere non è consentita in corrispondenza di edifici di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e monumentale, assoggettati e non al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali" e leggi precedenti.

In ogni caso ne è vietato il posizionamento in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

3.3.5. Contenitori per RSU: cassonetti ed altri contenitori.

Premesso che l'attuale sistema di raccolta dei rifiuti, a mezzo di contenitori su ruote o campane fisse, è poco confacente all'immagine complessiva del Centro storico , in quanto i cassonetti sono spesso volumetricamente e cromaticamente troppo ingombranti e vistosi, si raccomanda di percorrere altre vie che prevedono, ad esempio, l'interramento completo di questi volumi, garantendo al contempo la possibilità della raccolta differenziata.

In subordine, nell'ambito di un coerente progetto di riordino globale della materia esteso ad almeno un ambito omogeneo, si potranno studiare e proporre manufatti da porre a schermatura dei cassonetti, realizzati con forme, cromie e materiali propri della tradizione storica, comunque tali da non recare intralcio al conferimento da parte dei cittadini ed al servizio di raccolta.

Persistendo però questo sistema è opportuno che i cassonetti siano collocati in spazi adeguati, disponendoli in gruppi mai maggiori di due oggetti, in modo da non creare uno sgradevole senso di discarica. E' vietata la collocazione dei contenitori porta rifiuti in contrapposizione visiva con le emergenze architettoniche ed in luoghi dove possono creare pericolo od intralcio alla circolazione e all'accessibilità di persone disabili.